Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 3 novembre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 ottobre 1971, n. **880**.

Integrazione all'organico del personale ferroviario, assunzioni oltre organico e sistemazione di lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è stabilito in 215.706 posti così ripartiti:

Personale direttivo (esclusi il direttore generale delle ferrovie dello Stato e i due vice direttori generali)	1.848
Personale degli uffici	20.749
Personale dell'esercizio	193.109

Con effetto dal 30 giugno 1971, le dotazioni organiche del personale direttivo, escluse le qualifiche di direttore centrale di prima classe, direttore centrale ed equiparate, sono così ripartite per specializzazioni professionali:

Ingegneri ed architetti

Ispettori principali ed ispettori	338
Ispettori capi	401
Ispettori capi superiori	161

Medici

Ispettori principali ed ispettori	22
Ispettori capi	31
Ispettori capi superiori	16

Altre specializzazioni

Ispettori principali ed ispettori	340
Ispettori capi	378
Ispettori capi superiori	109

Nell'ambito delle dotazioni organiche, di cui al comma precedente, per ciascun servizio, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato sono istituiti ruoli distinti per qualificazione professionale, in relazione alle esigenze aziendali. Fino al 31 ottobre 1971, qualora non sia possibile coprire i posti di organico, previsti dal secondo comma del presente articolo, in relazione alle specializzazioni professionali, si può provvedere con personale di altra specializzazione ma di pari qualifica.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 26 giugno 1975 l'Azienda ferroviaria è autorizzata ad assumere oltre organico, nella qualifica iniziale di ogni carriera ed entro il limite del cinque per cento dell'organico complessivo di cui all'articolo 1, gli idonei delle graduatorie dei pubblici concorsi per le varie qualifiche di personale, banditi o da bandire a norma dello articolo 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni.

Art. 3.

I posti messi a pubblico concorso possono, nelle more del concorso stesso, anzichè rimanere impegnati, essere coperti con gli idonei dei precedenti concorsi pubblici espletati per le stesse qualifiche, fermo restando l'obbligo dell'Azienda ferroviaria di assumere i vincitori del concorso bandito al verificarsi delle vacanze d'organico.

Art. 4.

Il disposto della legge 12 novembre 1968, n. 1203, e dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1969, n. 1041, è applicabile ai concorsi per manovali per le necessità della qualifica di ausiliario di fermata.

Le facoltà concesse da dette leggi, dalla legge 13 agosto 1969, n. 591, e dal precedente comma del presente articolo al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile possono essere esercitate sino al 31 dicembre 1975.

Art. 5.

Con effetto dal 1° gennaio 1971 al personale che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta pervenuto nella carriera di appartenenza da una carriera inferiore, senza conservazione dell'anzianità maturata nella posizione di provenienza e con immissione in una delle qualifiche, diversa da quella iniziale, che a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono state fuse in una sola, è attribuita, ai fini dell'avanzamento, un'anzianità pari a quella che, in base alle norme emanate anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, era richiesta per il conseguimento della qualifica di immissione partendo da quella iniziale della rispettiva carriera.

Qualora la suddetta immissione sia avvenuta con conservazione dell'anzianità maturata nella posizione di provenienza, è attribuita ai fini medesimi l'anzianità di cui al precedente comma, se più favorevole.

Al personale che alla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta pervenuto nella carriera di appartenenza da una carriera corrispondente o superiore, con immissione in una delle qualifiche che a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono state fuse in una sola, è riconosciuta, ai fini dell'avanzamento, l'anzianità maturata nella carriera di provenienza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche a coloro che fruiscono della norma transitoria prevista dall'articolo 111, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

I dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi elencati nella tabella allegata, che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assume in gestione diretta, sono inquadrati mediante concorsi speciali per titoli, nei ruoli organici dell'Azienda dietro domanda da presentare nel termine di 30 giorni dalla data dei relativi bandi.

Sono ammessi all'inquadramento i predetti dipendenti che siano stati occupati per uno dei servizi di cui al primo comma alla data del 1° aprile 1970 e che fino alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano continuato ad intrattenere rapporto di lavoro, per lo espletamento di servizi ferroviari, con imprese appaltatrici.

Art. 7.

L'inquadramento di cui al precedente articolo è altresì subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5 della medesima legge, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, il 50° anno, elevabile a 55 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni, e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali già regolamentate per legge.

Il titolo di studio necessario per l'inquadramento deve essere posseduto alla data di scadenza del termine previsto dal primo comma del precedente articolo 6.

L'accertamento dell'idoneità fisica verrà effettuato con i criteri della revisione di cui al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12.

L'utilizzazione avverrà nelle mansioni per le quali il personale sarà stato riconosciuto fisicamente idoneo a norma del precedente comma.

Art. 8.

L'inquadramento viene effettuato mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate nel periodo intercorrente fra il 1° aprile 1970 e il 30 settembre 1970.

In mancanza di adeguato titolo di studio l'inquadramento viene effettuato nella qualifica di prima assunzione del gruppo inferiore.

L'inquadramento non viene disposto in mancanza della licenza di scuola elementare.

Art. 9.

Gli inquadramenti di cui agli articoli 6 e 11 della presente legge sono disposti entro i limiti dell'aumento di pianta per essi necessario e stabilito come segue:

Personale degli uffici .	149
Personale dell'esercizio . . .	2.412

I suddetti contingenti risultano già compresi in quelli stabiliti dall'articolo 1 della presente legge.

Ai fini dei suddetti inquadramenti il direttore generale delle ferrovie dello Stato, con propria deliberazione, emanerà un quadro di corrispondenza tra le mansioni svolte dai dipendenti delle ditte appaltatrici e le mansioni proprie delle varie qualifiche del personale ferroviario di ruolo.

Per i concorsi di inquadramento sono nominate dal direttore generale delle ferrovie dello Stato apposite commissioni compartimentali.

Art. 10.

Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 6 della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'età di cui al quadro n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

Al personale stesso, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, si applica, ove occorra, il secondo comma dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, fino al raggiungimento della predetta anzianità minima per il conseguimento del diritto a pensione a carico del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

Il personale inquadrato a ruolo ai sensi dell'articolo 6 della presente legge e che all'atto dell'inquadramento abbia superato il 50° anno di età, anzichè essere iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, viene assicurato, ove già non lo sia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il collocamento a riposo del personale di cui al precedente comma, avviene al compimento del 60° anno di età nel caso in cui il quadro n. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, preveda l'esonero al compimento del 58° anno.

Art. 11.

Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per soli titoli per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto riservati a coloro che, con contratto a tempo determinato stipulato con la Azienda, siano stati in servizio nel biennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano altresì cumulato almeno 300 giornate di effettive prestazioni a bordo delle navi traghetto nel quadriennio precedente la data medesima.

Nei bandi di concorso speciale sarà previsto per ciascuna qualifica il numero dei posti da mettere a concorso in relazione alle disponibilità di organico.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma è prescritto il possesso dei requisiti previsti dal primo comma del precedente articolo 7.

Nei confronti del personale assunto nei ruoli ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dei primi tre commi del precedente articolo.

Art. 12.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà bandito un concorso speciale per soli titoli per la qualifica di infermiere, riservato a coloro i quali, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato risultino aver prestato, in impianti di pertinenza della Azienda medesima, almeno 300 giornate di effettive prestazioni in mansioni di infermiere nel biennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e siano ancora in servizio a tale data.

Nel bando di concorso speciale sarà previsto il numero dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità organiche.

Per il personale di cui al presente articolo valgono le disposizioni previste all'articolo 7, primo comma, e allo articolo 10, primo, secondo e terzo comma della presente legge.

Art. 13.

L'onere derivante dalla presente legge, valutato in milioni 5.000 per il 1971, in milioni 24.000 per il 1972, in milioni 32.000 per il 1973 e per gli anni successivi, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i rispettivi esercizi.

All'onere di lire 5.000 milioni relativo all'anno 1971 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa del proprio bilancio: n. 101 (900 milioni), n. 110 (1.000 milioni), n. 112 (150 milioni), n. 203 (800 milioni), n. 219 (1.500 milioni) e n. 301 (650 milioni).

All'onere di lire 24.000 milioni relativo all'anno 1972 l'Azienda medesima provvederà: per lire 6.000 milioni, con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto interministeriale 26 gennaio 1971, n. 1232, che reca modifiche alle « condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato »; per lire 18.000 milioni, con una sovvenzione di pari importo del Tesoro, a fronte della quale sarà corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI — FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

ALLEGATO

1. — Manipolazione, carico e scarico materiali vari nei magazzini del servizio approvvigionamenti, del servizio lavori e del servizio impianti elettrici;
2. — Carico e scarico di materiali (esclusi combustibili e traverse fuori uso) nei depositi locomotive, nelle squadre rialzo e nelle officine di GR;
3. — Saldature rotaie e costruzioni di parti dell'armamento nelle officine e negli impianti materiali fissi delle ferrovie dello Stato;
4. — Manovre con montavagoni, manutenzione ed esercizio degli impianti di sollevamento e trasporto vagoni;
5. — Perforazione e verifica schede presso i centri meccanografici del controllo merci di Torino e del controllo viaggiatori e bagagli di Firenze;
6. — Aggancio mezzi trazione e mantici;
7. — Riparazione di rotabili presso gli impianti della trazione;
8. — Accudienza a terra di locomotive e carri Vir;
9. — Giratura locomotive;
10. — Manovre, scambi nei depositi;
11. — Chiamatori e fattorini;
12. — Pulizia, sgrassatura pezzi in officina;
13. — Pulizia apparecchiature in officina;
14. — Pulimentatura accessori metallici;
15. — Verniciatura e lavori di tappezzeria sui rotabili;
16. — Prenotazione posti;
17. — Staffatura carri;
18. — Gestione ed accudienza centrali termiche;
19. — Ricerca e coordinamento documenti di trasporto;
20. — Corrispondenza ed oggetti rinvenuti;
21. — Apposizione e ritiro cartelli indicatori, tabelle e fanali dalla coda dei treni;
22. — Rifornimento effetti letterecci carrozze cuccette;
23. — Manovalanza generica nelle officine GR;
24. — Manipolazione sabbia (Trazione);
25. — Servizi diversi nei depositi locomotive (lavaggio locomotive ed accudienza giardini);
26. — Piombatura ed etichettatura carri.

LEGGE 29 ottobre 1971, n. **881**.

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1971, le paghe giornaliere dei militari e graduati di truppa dell'Esercito e della Aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della Marina sono stabilite nelle misure nette risultanti dalla tabella allegata alla presente legge. Dalla stessa data la paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali è stabilita nella misura di lire 750.

Art. 2.

Con effetto dal 1° ottobre 1971 cessa per i militari indicati nell'articolo 1 la somministrazione di tabacchi e fiammiferi di cui alle tabelle relative alla composizione della razione viveri in natura, allegate agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 11.200 milioni per l'anno finanziario 1971 ed in lire 41.956 milioni per l'anno finanziario 1972, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — RESTIVO — GIOLITTI — PRETI — FERRARI-AGGRADI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

TABELLA

Paghe giornaliere ordinarie dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

1) MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA IN SERVIZIO DI LEVA, TRATTENUTI O RICHIAMATI:

a) *con meno di 15 mesi di servizio*:		
soldato, comune di 2ª classe, aviere	L.	500
caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto	»	550
caporale maggiore, sottocapo, primo aviere	»	600
b) *con più di 15 mesi di servizio*:		
soldato, comune di 2ª classe, aviere	L.	550
caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto	»	600
caporale maggiore, sottocapo, primo aviere	»	650

2) MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA A FERME SPECIALI O RAFFERMATI:

dalla data di arruolamento al terzo mese di servizio	L.	750
dal quarto al dodicesimo mese di servizio	»	1.100
dal tredicesimo al quarantesimo mese di servizio	»	1.700
dal quarantunesimo al sessantesimo mese di servizio	»	2.000
dal sessantunesimo all'ottantaquattresimo mese di servizio	»	2.200
dall'ottantacinquesimo mese di servizio in poi	»	2.400

Nota. — Gli importi di cui alla lettera *b*) del punto 1) non si applicano nei confronti dei militari e graduati trattenuti alle armi oltre il quindicesimo mese di servizio, ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **882**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 40, relativo agli istituti della facoltà di scienze economiche e bancarie è abrogato e sostituito dal seguente:

Sono costituiti i seguenti istituti:

Istituto di economia;
Istituto di ragioneria generale ed applicata;
Istituto di matematica;
Istituto di materie giuridiche;
Istituto di tecnica economica;
Istituto di lingue;
Istituto di statistica.

Art. 41. — I suddetti istituti sono regolamentati dalle seguenti norme:

Gli istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di propria pertinenza.

Art. 42. — Ogni istituto è retto da un professore di ruolo nominato dal consiglio di facoltà. In mancanza di professori di ruolo, la direzione dell'istituto può essere affidata al professore incaricato della materia da cui l'istituto trae la denominazione.

Art. 43. — Agli istituti possono essere addetti assistenti, tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterno, purchè siano appartenenti ai ruoli universitari e non gravino, quindi, sui fondi di dotazione dell'istituto.

Art. 44. — Gli istituti dovranno disporre, secondo modalità intese a conseguire, nel modo più idoneo, il raggiungimento delle proprie finalità, di una dotazione e potranno, eventualmente, dispórre di fondi e di borse di studio di enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Art. 45. — All'istituto di economia sono attribuiti i seguenti insegnamenti:

Istituzioni di economia politica;
Economia politica;
Storia economica;
Economia monetaria e creditizia;
Scienza delle finanze;
Politica economica;
Storia delle dottrine economiche;
Economia e politica agraria;
Economia internazionale;
Econometria;
Economia applicata;
Economia matematica;
Storia economica italiana dall'Unità nazionale.

Art. 46. — All'istituto di ragioneria generale ed applicata sono attribuiti i seguenti insegnamenti:

Ragioneria generale ed applicata;
Contabilità economica nazionale;
Contabilità di Stato.

Art. 47. — All'istituto di materie giuridiche sono attribuiti i seguenti insegnamenti:

Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto commerciale;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto finanziario;
Diritto amministrativo;
Diritto del lavoro;
Diritto fallimentare;
Legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio;
Storia delle dottrine politiche;
Sociologia.

Art. 48. — All'istituto di tecnica economica sono attribuiti i seguenti insegnamenti:

Tecnica bancaria;
Tecnica industriale e commerciale;
Tecnica di borsa;
Tecnica del commercio interno ed internazionale;
Economia e tecnica delle imprese di assicurazione.

Art. 49. — All'istituto di lingue sono attribuiti i seguenti insegnamenti:

Lingua inglese;
Lingua francese;
Lingua tedesca.

Art. 50. — All'istituto di statistica sono attribuiti i seguenti insegnamenti:

Istituzioni di statistica;
Statistica;
Demografia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 187. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.

Nuova liquidazione del contributo concesso al comune di Siderno per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 29 agosto 1969 con il quale il comune di Siderno venne autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 35.000.000 per la costruzione di un nuovo edificio per la pretura ed al comune medesimo venne concesso per

anni dieci un contributo straordinario annuo di lire 3.390.000 pari in cifra tonda al 75 % del rateo d'ammortamento di un mutuo di L. 35.000.000 al tasso del 5,50 %;

Vista la nota 9 novembre 1970 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha fatto conoscere che con decreto ministeriale 22 giugno 1970 il tasso sui mutui concernenti opere pubbliche è stato elevato dal 5,50 % al 6 % e che pertanto l'annualità complessiva di ammortamento di un mutuo di L. 35.000.000 è di L. 4.616.872;

Ritenuta la necessità, in conseguenza di detto aumento, di modificare il sopracitato decreto interministeriale 29 agosto 1969, al fine di liquidare nuovamente il contributo concesso al comune di Siderno nella misura del 75 % del rateo di ammortamento del mutuo;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo concesso al comune di Siderno con decreto interministeriale 29 agosto 1969 a termini dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, per la costruzione del nuovo edificio da adibire a sede della pretura di Siderno è aumentato da L. 3.390.000 a lire 3.463.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % della annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 35.000.000 da contrarre ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale 29 agosto 1969) per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 2.

Le annualità del contributo straordinario previsto nel precedente art. 1 relative agli esercizi finanziari 1968 e 1969 già impegnate nella misura annua di L. 3.390.000 per il 1968 e di L. 3.390.000 per il 1969 saranno integrate nella misura di L. 73.000 per il 1968 e di lire 73.000 per il 1969. La maggiore spesa relativa alle annualità predette farà carico al capitolo 5010/R.

Le restanti annualità decorrenti dal 1970 al 1977 saranno impegnate per il corrente esercizio e per i successivi sul capitolo 5010 utilizzando gli appositi fondi stanziati in bilancio per l'importo di L. 3.463.000 per ogni annualità.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 4.

Sono estese al presente provvedimento, sempreché non contrastanti tutte le disposizioni contenute nel precedente decreto interministeriale 29 agosto 1969 citato in premessa.

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1971
Registro n. 20 *Grazia e giustizia, foglio n.* 228

(9505)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1971.

Nuova liquidazione del contributo concesso al comune di Ceglie Messapico per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1970, con il quale il comune di Ceglie Messapico venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 50.000.000 per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura ed al comune medesimo venne concesso per anni 20 un contributo straordinario annuo di lire 3.055.000, pari in cifra tonda al 75 % del rateo d'ammortamento di un mutuo di L. 50.000.000 al tasso del 5,50 %;

Vista la nota 28 luglio 1970, n. 47113, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha fatto conoscere che con decreto ministeriale 22 giugno 1970 il tasso sui mutui concernenti opere pubbliche è stato elevato dal 5,50 % al 6 % e che pertanto l'annualità complessiva di ammortamento di un mutuo di L. 50.000.000 è di L. 4.232.260 anzichè di L. 4.071.990;

Ritenuta necessità, in conseguenza di detto aumento, di modificare il sopracitato decreto interministeriale 4 marzo 1970 al fine di liquidare nuovamente il contributo concesso al comune di Ceglie Messapico nella misura del 75 % del rateo di ammortamento del mutuo;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo concesso al comune di Ceglie Messapico con decreto interministeriale 4 marzo 1970, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, per eseguire la costruzione del nuovo edificio da adibire a sede della pretura è aumentato da L. 3.055.000 a L. 3.175.000 (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 50.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 4 marzo 1970) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 2.

Le annualità del contributo straordinario previsto nel precedente art. 1 relative agli esercizi finanziari 1968 e 1969, già impegnate nella misura annua di L. 3.055.000 per il 1968 e di L. 3.055.000 per il 1969 saranno integrate nella misura di L. 120.000 per il 1968 e di L. 120.000 per il 1969. La maggiore spesa relativa alle annualità predette farà carico al capitolo 5010/R.

Le restanti annualità decorrenti dal 1970 al 1987 saranno impegnate per il corrente esercizio e per i successivi sul capitolo 5010 utilizzando gli appositi fondi stanziati in bilancio per l'importo di L. 3.175.000 per ogni annualità.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* pena la revoca del contributo.

Art. 4.

Sono estese al presente provvedimento, sempreché non contrastanti, tutte le disposizioni contenute nel precedente decreto interministeriale 4 marzo 1970 citato in premessa.

Roma, addì 27 febbraio 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1971
Registro n. 16 *Grazia e giustizia, foglio n.* 213

(9506)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Costituzione delle riserve di luoghi naturali « Orrido di Botri » e « Pania di Corfino », in provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio delle foreste demaniali dell'Alto Serchio, in provincia di Lucca, di proprietà della Azienda di Stato per le foreste demaniali, esistono, fra le altre, le località denominate: « Orrido di Botri », in comune di Bagni di Lucca e « Pania di Corfino », in comune di Villa Collemandina, che rispondono ai requisiti richiesti, e si distinguono per le seguenti peculiari caratteristiche:

« *Orrido di Botri* », si estende su ha. 192 compresi nei: foglio n. 11, numeri 13, 14-*p*, 15-*p*, 16-*p*, 36, 37, 38, 39-*p*, 40-*p*; foglio n. 18, numeri 253-*p*, 257-*p*; foglio n. 19, numeri 1-*p*, 2-*p*, 3-*p*, 4, 5, 6-*p*, 14-*p*, 16-*p*, 18-*p*; foglio n. 28; n. 1-*p*; foglio n. 29, numeri 1-*p*, 2-*p*, 3-*p*, 4, 5, 7-*p*, della mappa catastale in scala al 10.000 (comune di Bagni di Lucca): profonda gola calcarea, di suggestiva bellezza, con presenza di rara flora rupestre e di numerosa avifauna pregiata.

« *Pania di Corfino* », si estende su ha. 135 costituenti parte del mappale 2775, sezione *C* (comune Villa Collemandina), della mappa catastale in scala al 10.000: massiccio montuoso calcareo di tipo apuano, selvaggio e rupestre, ricco di interessanti aspetti botanici, geologici e faunistici;

Rilevato che le due zone, destinate anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, sono state illustrate in alcuni studi paleontologici e speleologici, come pure in altre sedi;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo, n. 65/137 del 12 maggio 1971;

Decreta:

Art. 1.

Le località « Orrido di Botri » e « Pania di Corfino », già indicate nelle premesse, situate nel comprensorio delle foreste demaniali dell'Alto Serchio in provincia di Lucca, esattamente individuate nella planimetria al 10.000 allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, vengono costituite in « riserva di luoghi naturali ».

Art. 2.

Entro il perimetro delle due riserve è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonchè ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione delle riserve sopra descritte, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve nazionali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: NATALI
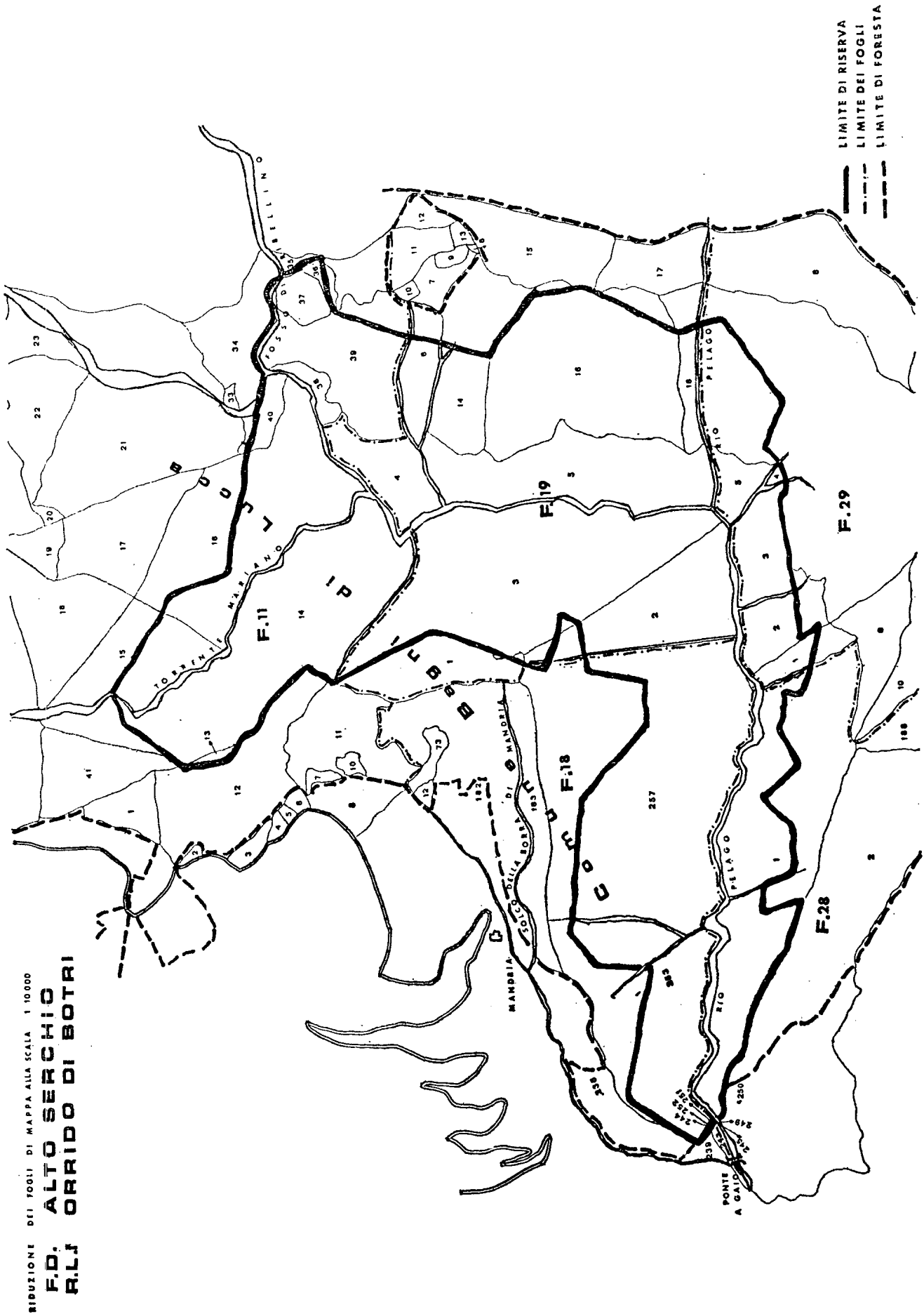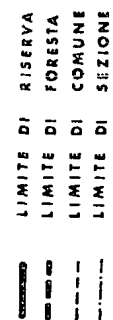
DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1971.

Modifiche ai decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 giugno 1968 e 4 giugno 1968 concernenti i piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, ovina e caprina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1970 che reca modifiche ai predetti decreti ministeriali 1° giugno 1968 e 3 giugno 1968;

Considerata la necessità di modificare alcune norme e di elevare la misura di una parte dei compensi prescritti dai predetti decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 giugno 1968 e 4 giugno 1968, tenendo conto dell'accresciuto costo delle operazioni profilattiche svolte dai veterinari operatori;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo ed il quarto comm dell'art. 2 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, citato in premessa, sono sostituiti dai seguenti:

« Inoltre, nei programmi di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, può essere prevista l'esecuzione obbligatoria per tutti gli allevamenti delle norme del precedente decreto nei casi seguenti:

1) quando nella provincia o nei singoli comuni o in comprensori che interessino, tutto o in parte, il territorio di più comuni contermini della stessa provincia, almeno il 60 per cento degli allevatori aderiscono ad associazioni, cooperative o ad altri organismi, di cui al successivo art. 3, che richiedono l'attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento degli allevamenti della tubercolosi;

2) quando i bovini esistenti nelle circoscrizioni territoriali suindicate, esclusi quelli che appartengono agli allevamenti di cui ai successivi articoli 19 e 19-*bis*, sono già sottoposti alle operazioni di profilassi e di risanamento in percentuale non inferiore al 60 per cento.

Qualora le operazioni di profilassi e di risanamento interessino non meno del 60 per cento dei bovini esistenti in una o più regioni, il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, può stabilire l'obbligo della profilassi e del risanamento che sarà attuato in ogni provincia con le modalità previste dalla legge soprac- citata.

Art. 2.

L'art. 1 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Il risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi ha carattere volontario.

Tuttavia, nei programmi di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, può essere prevista l'esecuzione obbligatoria per tutti gli allevamenti delle norme del presente decreto nei casi seguenti:

1) quando nella provincia o nei singoli comuni o in comprensori che interessino, tutto o in parte, il territorio di più comuni contermini della stessa provincia, almeno il 60 per cento degli allevatori aderiscono ad associazioni, cooperative o ad altri organismi, di cui al successivo art. 3, che richiedono l'attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi;

2) quando i bovini esistenti nelle circoscrizioni territoriali suindicate, esclusi quelli che appartengono agli allevamenti di cui ai successivi articoli 24 e 24-*bis*, sono già sottoposti alle operazioni di profilassi e di risanamento dalla brucellosi in percentuale non inferiore al 60 per cento.

Qualora le operazioni di profilassi e di risanamento interessino non meno del 60 per cento dei bovini esistenti in una o più regioni, il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, può stabilire l'obbligo della profilassi e del risanamento, che sarà attuato in ogni provincia con le modalità previste dalla legge sopraccitata ».

Art. 3.

L'art. 30 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati ad eseguire le operazioni di cui al precedente art. 29, od ai singoli veterinari che operano da soli, sarà corrisposto un compenso nella misura seguente:

1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 100;

2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 50;

3) per ogni capo sottoposto a controllo L. 250;

4) per ogni allevamento sottoposto a controllo L. 1200.

Tutti i compensi sopra specificati saranno ridotti del 20 per cento qualora l'ufficio del veterinario provinciale ponga a disposizione dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di difficile accesso.

Tali compensi sono forfettari e comprendono, per ciascun animale od allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare i programmi di profilassi e di risanamento. Essi sono inoltre comprensivi delle eventuali indennità di trasferta e di rimborso spese per mezzo di trasporto e vengono liquidati dal Veterinario provinciale sulla scorta degli atti d'ufficio.

Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari, il riparto dei compensi tra i singoli componenti sarà stabilito dal veterinario provinciale in proporzione alla attività svolta da ciascuno di essi ».

Art. 4.

L'art. 32 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« In particolare, sono a carico del Ministero della sanità le spese per i seguenti interventi presso gli allevamenti:

a) le operazioni di risanamento e di controllo diagnostico iniziale e quelle periodiche previste nei programmi di profilassi;

b) le operazioni di controllo diagnostico straordinario eventualmente disposte dal veterinario provinciale ai fini del risanamento degli allevamenti dalla brucellosi.

Le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) comportano, per ciascun animale:

1) il prelevamento di campioni di sangue, di latte o di materiale patologico necessari per gli accertamenti di laboratorio;

2) la eventuale applicazione dei contrassegni agli animali sottoposti a controllo e la marcatura di quelli riconosciuti infetti;

3) la compilazione completa della scheda di stalla;

4) la compilazione dei rapporti tecnici e dei documenti di registrazione eventualmente richiesti dal veterinario provinciale.

Sono inoltre a carico del Ministero della sanità le spese relative alla fornitura del Buck 19 o di altri vaccini antibrucellari, nei casi previsti dagli articoli 12 e 19.

Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati, ai sensi del precedente art. 5, ad eseguire le operazioni di cui sopra, o ai singoli veterinari che operano da soli, sarà corrisposto il seguente compenso:

1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 100;

2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 50;

3) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni da latte L. 150;

4) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di sangue o di altro materiale L. 300;

5) per ogni intervento presso ciascun allevamento sottoposto a controllo L. 600.

Qualora le operazioni di profilassi e di risanamento dalla brucellosi siano effettuate contemporaneamente ai controlli per la profilassi ed il risanamento dalla tubercolosi bovina, non sarà corrisposto il compenso per ogni allevamento controllato di cui al precedente comma, punto 5).

Tutti i compensi sopra specificati saranno ridotti del 20 per cento qualora l'ufficio del veterinario provinciale ponga a disposizione dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di difficile accesso.

Tali compensi sono forfettari e comprendono, per ciascun animale ed allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare i programmi di profilassi e di risanamento.

Essi sono inoltre comprensivi delle eventuali indennità di trasferta e di rimborso spese per mezzo di trasposto e vengono liquidati dal veterinario provinciale sulla scorta degli atti d'ufficio.

Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari, il riparto dei compensi tra i singoli componenti sarà stabilito dal veterinario provinciale in proporzione alla attività svolta da ciascuno di essi.

Art. 5.

L'art. 29 del decreto ministeriale 4 giugno 1968, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui le operazioni di risanamento siano rese obbligatorie, sono poste a carico del Ministero della sanità le spese per i seguenti interventi presso gli allevamenti:

a) le operazioni di risanamento e di controllo diagnostico iniziale e quelle periodiche previste nei programmi di profilassi;

b) le operazioni di controllo diagnostico straordinario eventualmente disposte dal veterinario provinciale ai fini del risanamento degli allevamenti dalla brucellosi ovina e caprina.

Le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) comportano, per ciascun animale:

1) la prova allergica o il prelevamento di campioni di sangue e di materiale patologico necessari per gli accertamenti diagnostici o l'eventuale trattamento immunizzante;

2) la eventuale applicazione dei contrassegni agli animali sottoposti a controllo e la marcatura di quelli riconosciuti infetti;

3) la compilazione completa della scheda di allevamento;

4) la compilazione dei rapporti tecnici e dei documenti di registrazione eventualmente richiesti dal veterinario provinciale.

Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati, ai sensi del precedente art. 6, ad eseguire le operazioni di cui sopra, o ai singoli veterinari che operano da soli, sarà corrisposto il seguente compenso:

1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 50;

2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 25;

3) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di sangue o di altro materiale L. 100;

4) per ogni capo controllato con la prova allergica L. 100;

5) per ogni capo vaccinato e marcato con la sigla R. 1 L. 200;

6) per ogni intervento presso ciascun allevamento sottoposto al controllo di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) L. 500.

Tutti i compensi sopra specificati saranno ridotti del 20 per cento qualora l'ufficio del veterinario provinciale ponga a disposizione dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di difficile accesso.

Tali compensi sono forfettari e comprendono, per ciascun animale ed allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare i programmi di profilassi e di risanamento.

Essi sono inoltre comprensivi delle eventuali indennità di trasferta e di rimborso spese per mezzo di trasporto e vengono liquidati dal veterinario provinciale sulla scorta degli atti d'ufficio.

Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari, il riparto dei compensi tra i singoli componenti sarà stabilito dal veterinario provinciale in proporzione alla attività svolta da ciascuno di essi ».

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 9 agosto 1971

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1971
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 76

(9510)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.

Istituzione di una zona di tutela biologica in un tratto di mare prospiciente il comune di Portoferraio.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per la esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1968, n. 1639;

Vista l'istanza dell'ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba per la istituzione di una zona di tutela biologica nella parte di mare prospiciente il comune di Portoferraio tra punta Falcone e capo Bianco;

Vista la relazione scientifico-tecnica del laboratorio centrale di idrobiologia, in data 20 luglio 1970, con la quale viene documentato che la zona di mare sopradetta, in località Le Ghiaie di riproduzione di molte specie ittiche;

Vista la delibera in data 5 febbraio 1971 della commissione consultiva locale per la pesca marittima costituita presso la capitaneria di porto di Portoferraio nella quale è stato espresso alla unanimità parere favorevole sulla proposta avanzata dall'ente valorizzazione Isola d'Elba per la istituzione di una zona di tutela biologica tra punta Falcone e capo Bianco, con la condizione che sia consentita nella zona stessa la pesca da terra con lenze e totanaie;

Viste le disposizioni sulle discipline delle zone di tutela biologica contenute nell'art. 98 del precitato regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina della pesca marittima;

Decreta:

E' istituita una zona di tutela biologica nel tratto di mare del territorio del comune di Portoferraio, in località Le Ghiaie compresa tra punta Falcone e capo Bianco delimitata come appresso:

1) punta del capo Bianco;

2) punto di coordinate: latitudine 42° 49'44" nord, longitudine 10° 19'01" est;

3) punto di coordinate: latitudine 42° 49'44" nord, longitudine 10° 20'02" est;

4) punta Falcone.

Art. 2.

E' proibita, in ogni tempo, qualsiasi attività di pesca, sia professionale che sportiva nella zona indicata nell'articolo precedente.

E' esclusa dal divieto anzidetto la pesca con lenze da terra e con totanaie.

Art. 3.

I contravventori alle norme di cui agli articoli precedenti saranno puniti ai sensi dell'art. 24 e seguenti della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.

Art. 4.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto sarà esercitata dagli organi previsti dagli articoli 21, 22 e 23 della sopracitata legge 14 luglio 1965, n. 963.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 15° giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 10 agosto 1971

Il Ministro: ATTAGUILE

(9573)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1971.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Cumanà (Venezuela).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, con il quale veniva istituita in Cumanà (Venezuela) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Cumanà (Venezuela) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1971

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1971
Registro n. 334, foglio n. 270

(9551)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.

Costituzione della commissione prevista dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Ritenuta la necessità di costituire per le prossime sessioni degli esami nazionali e regionali di idoneità la commissione prevista dall'art. 92 del citato decreto ministeriale n. 130, che dovrà procedere alle operazioni di sorteggio dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di farmacia e dei direttori di farmacia degli enti ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali per direttori di farmacia e farmacisti;

Vista la nota con la quale il presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti ha designato il dottor Gino Rauzi quale suo delegato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' costituita, per i fini specificati in narrativa, la commissione prevista dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La Commissione è così composta:

Presidente:

Moro dott. Pietro, direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità.

Componenti:

Tilli dott. Dino, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Rauzi dott. Gino, tesoriere della Federazione dell'ordine dei farmacisti.

Componente con funzioni di segretario:

Camera dott. Andrea, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Delle date di sorteggio sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1971

Il Ministro per la sanità: MARIOTTI

(9513)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1971.

Autorizzazione alla società a r.l. « Frigoriferi Generali » ad istituire ed esercitare in Viterbo un magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 16 novembre 1970 con la quale la S.r.l. « Frigoriferi Generali », con sede in Viterbo, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Viterbo, via Cimina km. 3,500, un magazzino generale da adibire al deposito merci nazionali e nazionalizzate;

Vista la deliberazione n. 9/47 del 13 marzo 1971 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha approvato il regolamento e le tariffe da applicare per il deposito di merci nel suddetto magazzino generale;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La società a responsabilità limitata « Frigoriferi Generali », con sede in Viterbo, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale in Viterbo, via Cimina, km. 3,500, in un capannone prefabbricato della superficie complessiva di mq. 1020 circa, costituito da due elementi strutturali abbinati di uguale dimensione, di cui uno comprendente celle frigorifere e l'altro un locale comune, capannone meglio descritto nella planimetria e nella relazione tecnica presentate a corredo della istanza di cui alle premesse, del presente decreto.

In detto magazzino generale possono essere depositate merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel magazzino generale di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo con la deliberazione n. 9/47 del 13 marzo 1971.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 5.000.000 (cinquemilioni) salvo successive modificazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(9504)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1971.

Inclusione di alcune specie nell'elenco della selvaggina stanziale protetta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 2 agosto 1967, n. 799;

Vista l'ordinanza in data 15 giugno 1971, n. 38, con la quale il presidente del comitato provinciale della caccia di Ascoli Piceno dispone l'inclusione del tasso e del riccio nell'elenco degli animali protetti di cui all'art. 3 del testo unico sopracitato, nel territorio provinciale;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'ordinanza n. 38, datata 15 giugno 1971, del presidente del comitato provinciale

della caccia di Ascoli Piceno, con la quale vengono inclusi nell'elenco della selvaggina stanziale protetta, ai sensi dell'art. 3 del sopracitato testo unico, il tasso ed il riccio, nel territorio provinciale.

Roma, addì 11 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: TORTORA

Estratto deliberazione del comitato provinciale della caccia di Ascoli Piceno

L'anno millenovecentosettantuno (1971) addì 15 (quindici) del mese di giugno nella sede della provincia,

(*Omissis*).

Il comitato provinciale della caccia, essendo legale il numero degli intervenuti, ha preso la seguente deliberazione n. 38.

Oggetto: Lotta antivipera Provvedimenti.

IL COMITATO PROVINCIALE DELLA CACCIA

Premesso:

che, con propria deliberazione n. 9 del 16 gennaio 1971, ha deliberato l'inclusione del tasso e del riccio fra gli animali protetti, ai sensi dell'art. 28 del vigente testo unico sulla caccia;

che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con nota n. 71.368 del 27 aprile 1971, ha fatto presente che la predetta inclusione non può essere effettuata con un atto amministrativo, ma che la stessa può essere disposta, ai sensi dell'art. 3 del surrichiamato testo unico, previo parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1956;

che il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, all'uopo interpellato, con foglio n. 4958 del 4 giugno 1971, ha espresso parere favorevole alla inclusione del tasso e del riccio nell'elenco della selvaggina stanziale protetta;

Ritenuto pertanto, doversi modificare la menzionata deliberazione n. 9 del 16 gennaio 1971;

Unanime;

Delibera:

A modifica della deliberazione di questo comitato n. 9 del 16 gennaio 1971, il tasso e il riccio sono inclusi fra la selvaggina stanziale protetta ai sensi dell'art. 3 del vigente testo unico sulla caccia.

(*Omissis*).

(9549)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1971.

Scioglimento degli organi amministrativi del Banco San Marco, società per azioni, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la motivata deliberazione in data 12 ottobre 1971 del consiglio di amministrazione del Banco San Marco, società per azioni, con sede legale in Venezia, con la quale si chiede lo scioglimento degli organi amministrativi del Banco stesso e la nomina di un commissario straordinario;

Considerato pertanto che nei confronti del predetto Banco San Marco ricorrono gli estremi previsti nello art. 57, lettera *c*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Banco San Marco, società per azioni, con sede legale in Venezia, sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettera *c*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9846)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1971.

Modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e per gli altri usi consentiti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 9, nonchè norme per l'applicazione del predetto beneficio fiscale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 608;

Visti i decreti ministeriali 5 settembre 1966 e 18 novembre 1968 concernenti le modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e per gli altri usi consentiti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 9, nonchè norme per l'applicazione del predetto beneficio fiscale;

Vista la legge 23 gennaio 1970, n. 9;

Decreta:

Art. 1.

Gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane, per essere ammessi all'applicazione dell'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *F*), punto 2), inserita, con l'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 608, nella tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successivamente modificata con l'art. 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, devono avere le caratteristiche stabilite alla lettera *c*) aggiunta, con l'art. 2 della predetta legge 22 luglio 1966, n. 608, alla lettera *D*), punto 1) della tabella *C* allegata

al predetto decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, modificata successivamente con l'art. 2 della legge 23 gennaio 1970, n. 9.

I predetti oli da gas devono essere, inoltre, adulterati aggiungendo ad ogni quintale di prodotto grammi cinque di furfurolo previamente disciolto in grammi cento di di-n-butilftalato o di-isobutilftalato, tecnicamente puri, nonchè grammi tre di « rosso Somalia III ».

In luogo del « rosso Somalia III » è consentito l'impiego di altre sostanze, aventi differente denominazione commerciale ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante, riconosciuti dal laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette, identici a quelli del « rosso Somalia III ».

Art. 2.

Le sostanze adulteranti e quella colorante di cui all'articolo precedente devono essere fornite dalle aziende petrolifere interessate e prima dell'impiego devono essere analizzate e riconosciute idonee dal competente laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette. Esse devono essere, inoltre, introdotte e custodite in adatto magazzino suggellato, dal quale sono estratte solo al momento dell'impiego sotto vigilanza del personale finanziario che dovrà assistere alla loro miscelazione con gli oli da gas.

Il movimento di introduzione e di estrazione delle sostanze adulteranti e della sostanza colorante è tenuto in evidenza, separatamente, in apposito registro di carico e scarico.

Art. 3.

L'adulterazione degli oli da gas di cui all'art. 1 deve essere eseguita presso gli stabilimenti nei quali gli oli da gas stessi sono stati ottenuti ovvero negli spazi o depositi doganali, per il prodotto di importazione.

Tuttavia può consentirsi che per gli oli da gas di produzione nazionale l'operazione venga eseguita sia presso i depositi doganali sia presso i depositi interni assimilati ai doganali, ai quali essi siano stati trasferiti sotto vincolo di bolletta di cauzione.

Art. 4.

Gli esercenti degli stabilimenti o dei depositi di cui al precedente art. 3 che intendano adulterare gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e per gli altri usi consentiti, devono presentare apposita denuncia, in doppio esemplare, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od alla circoscrizione doganale competente per territorio, almeno un mese prima dell'inizio della particolare attività.

Un esemplare della denuncia è restituito dall'esercente con l'annotazione della data di presentazione.

Nella denuncia si devono indicare:

a) la ditta esercente e l'ubicazione dello stabilimento o del deposito doganale o assimilato ai doganali;

b) i recipienti dei quali sarà fatto uso per l'adulterazione e le capacità rispettive;

c) gli attrezzi che dovranno servire per le operazioni di adulterazione;

d) il locale destinato alla custodia delle sostanze da impiegare per l'adulterazione;

e) i recipienti nei quali sarà custodito il prodotto adulterato e la loro capacità.

Art. 5.

Ricevuta la denuncia di cui all'articolo precedente, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica gli impianti, esamina i recipienti e gli attrezzi, provvede per la taratura del recipiente di adulterazione e dei serbatoi di deposito, ordina all'esercente le opere ritenute necessarie per la tutela degli interessi dell'erario e prescrive le misure per l'esercizio di una efficace vigilanza.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi dai delegati dell'ufficio tecnico e dall'esercente o dal suo legale rappresentante, uno dei quali è consegnato all'interessato.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal verbale di verificazione debbono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana e non potranno essere eseguite senza averne riportata autorizzazione per iscritto.

Le circoscrizioni doganali danno comunicazione della denuncia ad esse presentata al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, col quale prendono accordi per l'esecuzione della verifica tecnica.

Art. 6.

Ogni qual volta l'esercente intenda compiere un'operazione di adulterazione deve presentare, almeno tre giorni prima, al competente ufficio finanziario (ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dogana) apposita dichiarazione in doppio esemplare, indicando la quantità di oli da gas da sottoporre ad adulterazione, nonchè il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni.

L'ufficio tecnico e la dogana possono stabilire che le operazioni di adulterazione si compiano in un giorno diverso da quello indicato dall'esercente, dandone notizia alla ditta interessata.

Art. 7.

Le operazioni di adulterazione devono essere eseguite in appositi recipienti fuori terra, facilmente accessibili ed ispezionabili e muniti di indicatori di livello graduati in multipli e sottomultipli di ettolitro e di ogni attrezzatura atta allo scopo.

Le operazioni di adulterazione non possono farsi che dal sorgere al tramonto del sole e si devono compiere senza interruzione, alla presenza di due funzionari oppure di un funzionario e di un ufficiale o sottufficiale della guardia di finanza.

Il personale delegato verifica il recipiente destinato alla adulterazione, accerta le quantità di oli da gas da adulterare e quella delle sostanze all'uopo occorrenti; presenzia alla estrazione ed al trasporto di dette sostanze dal locale di custodia al recipiente destinato per l'adulterazione, e, avvenuta la miscela, provvede a far agitare la massa del liquido nel modo e per il tempo ritenuti necessari per conseguire la perfetta omogeneità.

Su domanda degli interessati, il Ministero delle finanze può consentire che, mediante l'uso di particolari, idonee apparecchiature, l'adulterazione sia eseguita nelle tubazioni di adduzione al serbatoio di custodia degli oli da gas adulterati.

Il personale delegato ha facoltà di prelevare campioni sia del prodotto presentato per l'adulterazione sia di quello adulterato.

Dell'eseguita adulterazione viene redatto apposito verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi dai delegati dell'amministrazione finanziaria che hanno presenziato alla operazione e dall'esercente o dal suo legale rappresentante, al quale è consegnato un esemplare.

Art. 8.

L'imposta ad aliquota ridotta di cui al punto 2) della lettera *F*) inserita, con la legge 22 luglio 1966, n. 608, nella tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successivamente modificata con l'art. 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, deve essere pagata prima che venga eseguita l'adulterazione.

In tal caso gli oli da gas adulterati devono essere estratti, per l'uso cui sono destinati, appena compiuta l'operazione di adulterazione.

E' tuttavia consentito agli esercenti degli stabilimenti di produzione o dei depositi doganali o di quelli assimilati ai doganali, che ne facciano richiesta, di immettere gli oli da gas adulterati in appositi serbatoi degli stessi impianti, suggellati dal personale dell'amministrazione finanziaria, e di corrispondere il tributo all'atto della immissione in consumo ed in ragione della quantità estratta.

I serbatoi di cui al comma precedente devono essere distinti dai recipienti destinati al deposito degli altri prodotti petroliferi e non devono avere con gli stessi alcuna comunicazione.

Art. 9.

Il movimento degli oli da gas adulterati di cui all'articolo precedente è tenuto in evidenza dai rispettivi uffici finanziari in apposito registro di carico e scarico soggetto a rigoroso rendiconto, nel quale sono annotate:

a) nella parte del carico, le singole quantità sottoposte ad adulterazione, con riferimento ai relativi verbali, da allegare al registro;

b) nella parte dello scarico, le quantità estratte con indicazione degli estremi della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta di fabbricazione ridotta.

Per la giacenza degli oli da gas adulterati nei serbatoi degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

Qualora la deficienza accertata superi la tolleranza ammessa all'abbuono, sulla quantità tassabile dovrà assolversi l'imposta ad aliquota intera.

Art. 10.

L'esercente degli stabilimenti di produzione o dei depositi doganali o di quelli assimilati ai doganali nei quali è stata eseguita l'adulterazione ha l'obbligo di tenere in evidenza il movimento degli oli da gas adulterati su apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dalla dogana competente, annotando, nella parte del carico, tutte le quantità di oli da gas adulterate con riferimento ai relativi verbali di adulterazione di cui al precedente art. 7, da allegare al registro stesso, e, nella parte dello scarico, le quantità esitate con l'indicazione degli estremi del certificato di provenienza mod. H-*ter* 16, colore rosa, obbligatorio per qualsiasi quantità, e nel quale deve essere specificato che trattasi di oli da gas adulterati da usare direttamente come combustibili esclusivamente per il riscaldamento di locali e per gli altri usi consentiti.

Su domanda degli interessati, i competenti uffici tecnici delle imposte di fabbricazione possono consentire, informandone il Ministero, altri sistemi di registrazione che prevedono l'impiego di apparecchiature elettrocontabili.

Art. 11.

Le ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi liberi da tributi che intendono ritirare dagli stabilimenti di produzione, dai depositi doganali o da quelli assimilati ai doganali nonchè dai depositi liberi gli oli da gas adulterati di cui all'art. 1, devono essere in possesso della prescritta licenza del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da rilasciarsi soltanto dopo la presentazione della cauzione prevista dall'art. 7 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, salvo il caso previsto dal secondo comma dello stesso art. 7.

I serbatoi per la custodia degli oli da gas adulterati nei depositi liberi di prodotti petroliferi devono essere distinti dagli altri serbatoi del deposito e senza alcuna comunicazione con essi.

Art. 12.

Il trasferimento degli oli da gas adulterati dagli stabilimenti di produzione, dai depositi doganali o da quelli assimilati ai doganali, ai depositi liberi a scopo commerciale delle ditte autorizzate a termini del precedente art. 11, è effettuato, previo pagamento dell'imposta ridotta, a seguito di nulla osta rilaciato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione si trova il deposito destinatario. Il nulla osta è rilasciato di volta in volta a richiesta dell'esercente il deposito libero. Per il prelevamento degli oli da gas adulterati da impianti dichiarati normali fornitori, in numero non superiore a dieci, il nulla osta può avere validità per l'anno solare del rilascio, salvo ad essere revocato su richiesta dell'esercente ovvero, in caso di giustificati motivi, su iniziativa dello stesso ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Uguale nulla osta deve essere presentato per il trasferimento degli oli da gas adulterati da un deposito libero ad altro deposito libero di prodotti petroliferi.

Il predetto nulla osta deve essere conservato dagli esercenti degli stabilimenti e dei depositi dai quali vengono prelevati gli oli da gas adulterati per il periodo di due anni ed esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Il movimento degli anzidetti oli da gas adulterati presso i depositi liberi delle ditte esercenti il commercio è tenuto in evidenza nel registro di carico e scarico prescritto dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, nel quale devono essere annotate:

a) nella parte del carico, le singole quantità di oli da gas adulterati introdotte nel deposito con l'indicazione degli estremi del relativo certificato di provenienza mod. H-*ter* 16 colore rosa;

b) nella parte dello scarico, le singole quantità di prodotto esitate con l'indicazione degli estremi del certificato di provenienza mod. H-*ter* 16, colore rosa, obbligatorio per qualsiasi quantità, nel quale deve essere specificato che trattasi di oli da gas adulterati da usare direttamente come combustibili esclusivamente per il riscaldamento di locali e per gli altri usi consentiti.

Per le differenze riscontrate nella verificazione dei depositi liberi a scopo commerciale di oli da gas adulterati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Sono vietati i cambiamenti di destinazione dei carichi viaggianti ad eccezione del caso in cui la partita di prodotto, estratta da uno stablimento o da un deposito doganale o assimilato ai doganali, sia rifiutata dall'acquirente e, nei termini di validità del certificato di provenienza, debba essere avviata, con la procedura di cui al primo comma dell'art. 55 del decreto ministeriale 20 giugno 1970, ad un deposito libero.

Art. 13.

Gli utilizzatori degli oli da gas adulterati di cui all'articolo 1 negli usi ivi specificati, i quali, per il quantitativo detenuto, non siano considerati esercenti di deposito di oli minerali per usi privati ai sensi dell'articolo 1, lettera *a*), del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono obbligati a conservare i certificati di provenienza mod. H-*ter* 16, colore rosa, relativi alle singole partite ricevute, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.

Gli utilizzatori degli oli da gas adulterati di cui all'articolo 1 sono tenuti ad applicare stabilmente agli impianti posseduti idonee targhe recanti le indicazioni della potenzialità e dei consumi orari minimi e massimi degli impianti medesimi.

I militari della guardia di finanza hanno facoltà di procedere, anche presso gli utilizzatori, ai controlli ed agli accertamenti occorrenti per stabilire, sulla base dei quantitativi ritirati e della potenzialità degli impianti, che gli oli da gas adulterati di cui all'art. 1 siano stati effettivamente destinati agli usi per i quali è stata accordata la riduzione della imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine.

Art. 14.

I titolari di licenza fiscale per l'esercizio di depositi di oli minerali liberi da tributi che intendono utilizzare quali conduttori in appalto di impianti, a sistema centrale, gli oli da gas adulterati di cui all'art. 1 negli usi ivi specificati, devono munirsi di apposita licenza fiscale e tenere distinti registri di carico e scarico conformi al modello *E*) previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 13 agosto 1957 per ogni stabile rifornito, nei quali devono essere annotate:

a) nella parte del carico, le singole partite di oli da gas adulterati acquistate, con riferimento agli estremi del certificato di provenienza mod. H-*ter* 16, colore rosa, o delle bollette di pagamento dei diritti di confine.

Negli appositi spazi del predetto certificato di provenienza, sotto il nome della ditta appaltatrice, devono essere indicati, rispettivamente, la sede della ditta stessa e l'ubicazione dello stabile presso il quale gli oli da gas adulterati devono essere utilizzati;

b) nella parte dello scarico, le quantità consumate per gli usi consentiti nei singoli impianti e la capacità dei depositi esistenti presso ciascuno stabile servito, con la specificazione della via e del numero civico.

E' consentito che le annotazioni di scarico siano fatte, durante i periodi di attività degli impianti, alla fine di ogni settimana.

Art. 15.

Per ottenere la licenza fiscale prevista dal precedente art. 14, le ditte conduttrici in appalto di impianti, a sistema centrale, di cui allo stesso articolo, devono presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, apposita domanda, in duplice esemplare, di cui uno in carta legale, indicando la ragione sociale, la sede ed il rappresentante legale della ditta stessa.

Alla domanda dev'essere allegata apposita distinta, pure in duplice esemplare, di cui uno in carta legale, nella quale devono essere indicati, per ogni stabile da rifornire:

la ubicazione dello stabile;

gli estremi del contratto di appalto stipulato;

la potenzialità degli impianti da alimentare, la quantità degli oli da gas adulterati che la ditta appaltatrice prevede di consumare nel periodo di validità del contratto nonchè, in numero non superiore a quattro, gli stabilimenti di produzione, i depositi doganali o assimilati ai doganali ovvero i depositi liberi dai quali saranno ritirati gli oli da gas adulterati.

La ditta appaltatrice deve, inoltre, esibire i contratti di appalto elencati nella predeta distinta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, il quale, dopo gli opportuni controlli, rilascia la licenza fiscale e restituisce alla ditta stessa un esemplare della domanda e della relativa distinta, debitamente vistate e munite della data di presentazione, nonchè gli anzidetti contratti.

Art. 16.

Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 5 settembre 1966.

E' abrogato il decreto ministeriale 18 novembre 1968.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e le dogane sono autorizzati a consentire che gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e per gli altri usi consentiti continuino ad essere adulterati con le modalità prescritte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino ad esaurimento della soluzione adulterante prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 settembre 1966, esistente a tale data nei magazzini vincolati annessi alle raffinerie, ai depositi doganali od ai depositi assimilati ai doganali.

Gli oli da gas adulterati ai sensi del comma precedente e gli oli da gas adulterati con le modalità del decreto ministeriale 18 novembre 1968, esistenti alla stessa data di entrata in vigore del presente decreto nei depositi liberi, potranno essere utilizzati fino a loro totale esaurimento.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1971

Il Ministro: PRETI

(9907)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1971, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 139, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'archivista capo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Orazi Giulia, avverso il provvedimento della Presidenza stessa in data 24 luglio 1969 di reiezione dell'istanza dell'interessata del 7 novembre 1967 intesa a porre a carico dell'amministrazione le spese di cura per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

(9499)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 2 agosto 1971, è stata approvata una variante al piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria.

Copia di tale decreto sarà depositata, a libera visione di quanti ne abbiano interesse, nella sede del consorzio del suddetto nucleo di industrializzazione.

(9522)

Variante al piano regolatore generale di Cattolica

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1971, n. 1356, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Cattolica (Forlì) relativa alla determinazione delle aree da destinare all'edilizia scolastica ed alle esercitazioni all'aperto.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(9521)

Approvazione del piano regolatore generale di Sulmona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 29 settembre 1971, n. 2372, è stato approvato il piano regolatore generale di Sulmona.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(9525)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Policoro

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 29 settembre 1971, n. 3174, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Policoro (Matera).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(9526)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Borgaro Torinese

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1971, n. 2145, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Borgaro Torinese.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

(9524)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cappadocia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 12 ottobre 1971, n. 4984, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cappadocia (L'Aquila).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(9523)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE MARCHE

Variante al piano di zona del comune di Corridonia

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per le Marche, in data 13 ottobre 1971, n. 2051, è stata approvata la variante relativa alla zona « A », al piano delle zone per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Corridonia (Macerata), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9497)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bagno di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1971, il comune di Bagno di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.399.622 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9785)

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « AN-FO n. 1 »

L'esplosivo da mina denominato « AN-FO n. 1 » che la società Italesplosivi intende fabbricare negli stabilimenti delle proprie consociate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(9592)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre successivo, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 111, è stato respinto, per inconsistenza giuridica, il ricorso straordinario esperito al Capo dello Stato dal sig. Guido Natalizio, avverso il provvedimento istitutivo di una rivendita di generi di monopolio in Isola del Liri, via Po.

(9518)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre successivo, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 110, è stato respinto, per inconsistenza giuridica, il ricorso straordinario proposto al Capo dello Stato dal sig. Giordano Vittorio, avverso la sua esclusione dal concorso per l'assegnazione della rivendita genere di monopolio di nuova istituzione nel comune di Recco, piazza Castaldi.

(9519)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 19 agosto 1971 al 1° settembre 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1803/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi .	8,50
	II. zuccheri greggi:	
	- zuccheri canditi (1) . . .	9,98 (2)
	- altri . .	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % e più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zuccchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(8507)

Restituzioni applicabili dal 2 settembre 1971 al 15 settembre 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1913/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.01	Zuccheri di barbabictola e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	8,50
	II. zuccheri greggi:	
	- zuccheri canditi (1)	10,53 (2)
	- altri	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(8852)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, è vacante la seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9833)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1970, registro n. 102 Pubblica istruzione, foglio n. 270, sono stati accolti i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dalla contessa Geralda Grimaldi Millo e dal dott. Enrico Sagone in qualità di procuratore generale della principessa Francesca Grimaldi avverso il decreto ministeriale 31 ottobre 1966 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla località « Mazzo della Signora », sita nel comune di Salerno.

(9498)

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1971, registro n. 58 Pubblica istruzione, foglio n. 203, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 15 settembre 1967 dal sig. Giulio Foglia, avverso il provvedimento dell'ISEF di Milano 23 marzo 1967 per la sua mancata ammissione ai corsi speciali di educazione fisica previsti dalla legge 24 ottobre 1966, n. 932.

(9515)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1971, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 382, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal comune di S Fedele Intelvi avverso il decreto ministeriale 24 ottobre 1968 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona a valle della nuova piazza sita nel comune di S. Fedele Intelvi.

(9578)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nei comuni di Magliolo e Calizzano

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze n. 529 del 20 settembre 1971, è stato dismesso dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito e trasferito tra i beni patrimoniali dello Stato l'immobile denominato « Ex forte centrale del Melogno », contraddistinto nei catasti dei comuni di Magliolo e Calizzano con i seguenti dati:

Comune di Magliolo:	
Foglio n. 1, particella *C*, superficie da dismettere	mq. 10.960
Foglio n. 1, particella *D*, superficie da dismettere	» 19.050
Comune di Calizzano:	
Foglio n. 45, particella *B*/a, superficie da dismettere	mq. 13.760
Foglio n. 45, particella *C*, superficie da dismettere	» 5.010
Totale	mq. 48.780

(9558)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Giustiniana T. V. », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 ottobre 1971, la società cooperativa edilizia « Giustiniana TV », con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli, in data 17 dicembre 1965, rep. 35759, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Sergio Gemma.

(9553)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Consorzio agricolo provinciale C.A.P. », con sede in Pisa

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 ottobre 1971, la società cooperativa agricola « Consorzio agricolo provinciale C.A.P. », con sede in Pisa, costituita per rogito Lupi, in data 20 agosto 1949, rep. 3291, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Giuseppe Greco.

(9554)

Scioglimento della società cooperativa mista « CA.MU.PI. Cassa mutua fra i dipendenti Presidenza Consiglio e Ministero interni », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 ottobre 1971, la società cooperativa mista « CA. MU.PI. Cassa mutua fra i dipendenti Presidenza Consiglio e Ministero interni », con sede in Roma, costituita per rogito De Vita, in data 27 ottobre 1949, rep. 42759, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Wladimiro Nucci.

(9555)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Costruzioni edili, stradali ed affini, con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 ottobre 1971, il rag. Stefano Romani, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Costruzioni edili, stradali ed affini, con sede in Bologna, in sostituzione del dott. Spartaco Romani, deceduto, con l'incarico di provvedere alla chiusura della liquidazione mediante la richiesta di cancellazione dell'ente dal registro delle società, ai sensi dell'art. 2456 del codice civile.

(9556)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Fra braccianti muratori esercenti arti affini », con sede in Sassa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 ottobre 1971, il dott. Vincenzo Zia, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Fra braccianti muratori esercenti arti affini », con sede in Sassa (L'Aquila), in sostituzione del rag. Enea Laurenzi.

(9484)

Scioglimento di quarantuno società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 ottobre 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Corsalora », con sede in Bibbiena (Arezzo), costituita per rogito Martone in data 3 dicembre 1963, rep. 6086/1109;

2) edilizia fra i dipendenti della cementeria di Begliano, con sede in Rassina di Castel Focognano (Arezzo), costituita per rogito Gonnelli in data 15 aprile 1948, rep. 6465;

3) agricola « Produttori agricoli Casentinesi - già Produttori agricoli », con sede in Poppi (Arezzo), costituita per rogito Vercillo in data 4 marzo 1961, rep. 453;

4) del popolo « Barriera Garibaldi », con sede in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 9 dicembre 1945, rep. 4725;

5) edilizia « Bruzio », con sede in Livorno, costituita per rogito Insinga in data 5 marzo 1959, rep. 3553;

6) di produzione e lavoro « Editrice Livornese », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 25 ottobre 1945, rep 13604;

7) « Mista facchini e autisti », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 5 novembre 1948, rep 16569;

8) edilizia « La Perla Labronica del Tirreno », con sede in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 8 maggio 1964, rep. 52551;

9) edilizia « Aurora », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 19 maggio 1964, rep. 10201;

10) edilizia « Casa Moderna » fra dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni, con sede in Livorno costituita per rogito Conti in data 21 aprile 1960, rep. 22771;

11) edilizia « Casa Sparviero », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneri in data 30 luglio 1963, rep. 50654;

12) edilizia « Casa Amaranto », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 26 novembre 1963, rep. 36232;

13) edilizia « D.I.C.A.L. (Dipendenti italiani comando americano Livorno) », con sede in Livorno, costituita per rogito Parducci in data 13 marzo 1958; rep. 4850;

14) edilizia « Janua », con sede in Livorno, costituta per rogito Conti in data 30 gennaio 1950, rep. 2961;

15) di produzione e lavoro « Patria e Lavoro » con sede in Livorno, costituita per rogito Capuis in data 21 maggio 1923, rep. 18896;

16) agricola « Consorzio allevatori », con sede in Donoratico di Castagneto Carducci (Livorno), costituita per rogito Selli in data 10 aprile 1963, rep. 1276;

17) di produzione e lavoro « 24 Maggio - già Ex combattenti 24 maggio Stagno », con sede in Stagno di Collesalvetti (Livorno), costituita per rogito Conti in data 27 agosto 1921;

18) edilizia « Il Ferroviere », con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 10 settembre 1963, repertorio 24293;

19) edilizia « Dante Alighieri », con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Tesserini in data 18 giugno 1963, rep. 7527;

20) di consumo « Versilia » con sede in Pietrasanta (Lucca), costituita per rogito Castagni in data 6 marzo 1967, rep. 10150;

21) « Consorzio provinciale approvvigionamento cooperative - CO.P.A.C. », con sede in Siena, costituita per rogito Maucci in data 15 gennaio 1949, rep. 1090;

22) edilizia « Il Ponte », con sede in Siena, costituita per rogito Campanini in data 1° marzo 1963, rep. 32060;

23) edilizia « G. Romita », con sede in Siena, costituita per rogito Campanini in data 29 marzo 1965, rep. 43285;

24) edilizia « Venezia », con sede in Siena, costituita per rogito Ginanneschi, in data 17 ottobre 1960, rep. 13525;

25) edilizia « Rapolano Terme », con sede in Rapolano (Siena), costituita per rogito Campanini in data 11 febbraio 1963, rep. 31728;

26) edilizia « La Folgore », con sede in S. Gimignano (Siena), costituita per rogito Vannisanti in data 20 giugno 1964, rep. 207/4;

27) edilizia fra braccianti e salariati agricoli di Sinalunga, con sede in Sinalunga (Siena), costituita per rogito Guiso in data 17 ottobre 1962, rep. 12447;

28) edilizia « Fraschetta », con sede in Spinetta Marengo di Alessandria, costituita per rogito Busso in data 5 giugno 1965, rep. 78231;

29) edilizia « Mara Alessandrina », con sede in Alessandria, costituita per rogito Laguzzi in data 17 aprile 1963, rep. 1042;

30) agricola « Cantina sociale di Piazzano di Camino e paesi limitrofi », con sede in Piazzano di Camino (Alessandria), costituita per rogito Tenni in data 17 settembre 1951, rep. 9173;

31) edile « Castellazzese tra artigiani e professionisti - C.E.C. A.P. », con sede in Castellazzo Bormida (Alessandria), costituita per rogito Moccagatta in data 15 gennaio 1948, rep. 6497;

32) di produzione e lavoro « Lavoranti muratori e affini », con sede in Gabiano Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Guerrera in data 8 luglio 1943, rep. 2854;

33) edilizia « Santa Marisa », con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 11 ottobre 1964, rep. 6991;

34) edilizia « Paradiso », con sede in Tortona (Alessandria), costituita per rogito Pernigotti in data 5 aprile 1964, rep. 43480-11095;

35) edilizia « Volontà », con sede in Valenza Po (Alessandria), costituita per rogito Polidori in data 31 gennaio 1963, repertorio 8902;

36) « Edilferrovieri », con sede in Novara, costituita per rogito Berberi in data 15 ottobre 1963, rep. 61154;

37) edilizia « La Speranza », con sede in Novara, costituita per rogito Barberi in data 15 novembre 1963, rep. 62514;

38) edilizia « Labor », con sede in Verbania (Novara), costituita per rogito Ceretti in data 15 gennaio 1964, rep. 22285;

39) « Agricola tra mezzadri e coltivatori diretti », con sede in Teramo, costituita per rogito Curzio Catolfi Salvoni in data 12 luglio 1961, rep. 16577/3066;

40) agricola di produzione e lavoro « Paladino », con sede in Paladino di Crognoleto (Teramo), costituita per rogito Quartapelle in data 16 febbraio 1961, rep. 8974;

41) « Pesca Adriatica », con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita per rogito Di Gianvito in data 17 marzo 1966, rep. 40341

(9483)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento del consiglio di amministrazione del consorzio agrario provinciale di Asti e nomina di un commissario governativo.

Con decreto ministeriale, addì 11 ottobre 1971, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale del consorzio agrario provinciale di Asti, eletti dall'assemblea dei soci, sono sciolti ed il dott. Gastone Sbampato è nominato commissario governativo del consorzio stesso fino al 30 aprile 1972, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto e dalla legge agli ordinari organi amministrativi e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Con il medesimo decreto vengono inoltre attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea generale dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1971, nonchè quelli dell'assemblea straordinaria per deliberare la fusione del consorzio con altro contermine.

(9520)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Variazioni all'elenco degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione

All'elenco per provincia al 31 dicembre 1970 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52, del 27 febbraio 1971, sono apportate per il periodo 1° luglio-30 settembre 1971, le seguenti variazioni:

AGRIGENTO

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Akratur » - s.r.l. - Agrigento, via Acrone n. 9.
Titolare: Castagna Simone;
Direttore Tecnico: Venza Ruggero.

CESSAZIONI

Filiale di Agrigento dell'ufficio viaggi e turismo « S. Tagliavia » s.n.c.

ANCONA

UFFICI TURISTICI DI NUOVA ISTITUZIONE

« Maurotour » - Ancona, via della Loggia n. 4.
Titolare: Mauro Giuseppe;
Direttore tecnico: Mauro Giovanni.

AOSTA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Voyages Valdotains » s.n.c. Valtournanche, frazione Evette.
Titolare: Bich Anselmo;
Direttore tecnico: Pession Eugenio.

BARI

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Chiarini Viaggi e turismo » in Bari, via Calefati n. 69.
Titolare e direttore tecnico: Chiarini Cataldo.

« Caputo Viaggi » categoria A limitata al territorio nazionale Molfetta, corso Umberto n. 58.
Titolare: Caputo Antonio.
Direttore tecnico: Sisto Francesco.

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « S.I.T. Società internazionale turismo » S.p.A. Roma.
Nuovo direttore tecnico della filiale di Bari: Negro Nicola.

BOLZANO

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio turistico « Bergtour » Lagundo.
Nuovo direttore tecnico: Gasser Helena.

CALTANISSETTA

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « Silver Tourist Viaggi e turismo » Caltanissetta
Nuovo direttore tecnico: Licari Carlo.

Ufficio viaggi e turismo « Sicilea » Palermo.
Nuovo direttore tecnico della filiale di Caltanissetta: Tantillo Antonio.

CESSAZIONI

Filiale di Caltanissetta dell'ufficio viaggi e turismo « Sicilea » di Palermo

CASERTA

VARIE

Ufficio viaggi e turismo categoria A limitata al territorio nazionale « Domizia Travel » Sessa Aurunca, località Baia Domizia.
Gestione trasferita dalla S.p.A. « Aurunca Litora » al signor Giovanni Charlemont, che assume la titolarietà dell'ufficio conservandone anche la direzione tecnica.

CATANIA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Trinacria Viaggi » S.r.l. Catania, via Luigi Rizzo n. 19.
Titolare: Lisciotto Giovanbattista;
Direttore tecnico: Lisciotto Emilio.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

« C.IT Compagnia italiana turismo ».
Nuovo direttore tecnico della filiale di Catania: Bertolini Alberto.

CATANZARO

TRASFERIMENTI SEDE

Ufficio viaggi e turismo « Madarena » Catanzaro.
Trasferito a piazza Pitagora n. 5.

VARIE

In ordine all'apertura della filiale di Catanzaro, l'ufficio di navigazione « Alitalia » S.p.A. ha soprasseduto.

CUNEO

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « Minerva » s.n.c. Cuneo.
Nuovo direttore tecnico: Borgna Giulia.

Ufficio viaggi e turismo « Plane's Tour » Saluzzo.
Nuovo direttore tecnico: Lanteri Cravet Luciano.

FERRARA

UFFICI TURISTICI DI NUOVA ISTITUZIONE

« Logonovo » Comacchio Lido di Spina.
Titolare: Arcieri Antonio;
Direttore tecnico: Polidori Girolamo.

FIRENZE

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio di navigazione « B.E.A. British European Airways ».
Nuovo direttore tecnico della filiale di Firenze: Salvadori Andrea;
Nuovo direttore tecnico della filiale di Prato: Bambi Stefano

FORLI'

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « Hotelplan » S.p.A. Milano.
Nuovo direttore tecnico della filiale di Cattolica: Patelli Paolo.

TRASFERIMENTI SEDE

Ufficio viaggi e turismo « Adria Express » Cattolica.
Trasferita sede a viale Bovio n. 74, I piano.

GENOVA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Sattours » S.r.l. Chiavari, piazza Matteotti n. 21.
Titolare: Cogozzo Luigi;
Direttore tecnico: De Nevi Luigi Carlo.

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Ufficio di navigazione « T.W.A. Trans World Airlines ».
Istituita filiale in Genova, via XII Ottobre n. 184-r;
Direttore tecnico: Tomaschù Ugo.

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Nuovo direttore tecnico della filiale di Genova dell'ufficio di navigazione « Alitalia » S.p.A. Magrone Marino.

Nuovo direttore tecnico della filiale di Genova, via XXV Aprile n. 14-r dell'ufficio viaggi e turismo « C.I.T. Compagnia italiana turismo »: Chier Enzo.

CESSAZIONI

Chiusa filiale di Chiavari dell'ufficio viaggi e turismo « S.A.T Società apuana turismo » s.r.l.

IMPERIA

CESSAZIONI

Ufficio viaggi e turismo « Viaggi Stella » s.n.c. Ventimiglia.

VARIE

Ufficio viaggi e turismo « Afa Tours » San Bartolomeo al Mare.
Gestione rilevata dal sig. Pastorino Stefano che ha assunto la titolarietà dell'ufficio in luogo del sig. Atzeni Francesco, rimasto alla direzione tecnica.

LECCE

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « Salento » Maglie.
Nuovo direttore tecnico: Pepe Rosario.

LIVORNO

VARIE

Ufficio viaggi e turismo « Aethaltours » S.r.l.
Ritirata copia della licenza per l'esercizio della filiale di Marciana Marina, non più istituita.

MASSA CARRARA

VARIE

Ufficio turistico « Lunigianese » Fivizzano.
Rilasciata nuova licenza d'esercizio al sig. Vincenzo Fazzini, che ha assunto anche la direzione tecnica dell'ufficio, a seguito del decesso del precedente titolare.

MESSINA

UFFICI DI NAVIGAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

« Alliatour » Messina, corso Garibaldi n. 144.
Titolare: Francesco Allia;
Direttore tecnico: Gioacchino Impallomeni.

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Ufficio di navigazione, categoria *C*, « Meo Antonino e Figli » Messina, via Vittorio Emanuele II Cortina del Porto Molo Aliscafi.
Direttore tecnico: Santi Genovese.

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio di navigazione, categoria *C*, « Lloyd Triestino ».
Nuovo direttore tecnico della filiale di Messina: Giacomo Spina.

MILANO

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Viva » Viaggi vacanze studio all'estero - S.r.l. - Milano, via Turati n. 3.
Titolare: Fridrich Robert Oskar;
Direttore Tecnico: Hofstetter Joseph Alois.

UFFICI DI NAVIGAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

« Royal Air Maroc » - Milano, via Turati n. 8.
Titolare e direttore tecnico: Mustapha Benkirane.

TRASFERIMENTI SEDE

« Ufficio viaggi e turismo « Viaggi Kuoni » - S.p.A.
Filiale di Milano trasferita da via Paolo da Cannobio n. 10 a corso Venezia numeri 17-19.

Ufficio di navigazione « Olympic Airways ».
Filiale di Milano trasferita da piazza Missori n. 3, alla galleria San Carlo n 6.

NAPOLI

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Acampora Travel » - Sorrento, corso Italia n. 323.
Titolare: Acampora Adolfo;
Direttore tecnico: Mare Vincenzo.

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « Costa Armatori » - S.p.A. - Genova.
Nuovo direttore tecnico della filiale di Napoli: Canestrelli Corrado.

Ufficio turistico « Russo Tourist Office » - Sorrento.
Nuovo direttore tecnico: Acampora Agnello.

MUTAMENTI DI CATEGORIA

Ufficio turistico « Russo Tourist Office » - Sorrento.
Nuova categoria: *A* limitata al territorio nazionale.

CESSAZIONI

Ufficio turistico « Sireon Tours » - Meta di Sorrento.

PADOVA

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

« C.I.T. - Compagnia italiana turismo ».
Nuovo direttore tecnico della filiale di Padova: Zambelli Cesare.

PERUGIA

TRASFERIMENTI SEDE

Ufficio viaggi e turismo « VI.SE.TUR » - Perugia.
Trasferita sede a piazza Italia n. 12.

PISA

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Ufficio viaggi e turismo « Turitalia » - Viareggio.
Istituita filiale in Pisa, viale Bonaini n. 125.
Direttore tecnico: Dati Emidio.

ROMA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Miki Travel Agency Italia » - S.p.A. - Roma, via Sistina n. 4.
Titolare: Nishimura Yoshie;
Direttore tecnico: Sbroscia Renato.

« Rendez-Vous Tour » - S.r.l. - Roma, via Taranto n. 57.
Titolare: Citarella Luigi;
Direttore tecnico: Hannappel Sergio.

« Zenitur » - Roma, piazza San Claudio n. 166.
Titolare: Worms Laura in Tory;
Direttore tecnico: Massarini Alfredo.

UFFICI TURISTICI DI NUOVA ISTITUZIONE

« Antares Tours » - s.a.s. - Roma, via Firenze n. 6.
Titolare e direttore tecnico: Romano Domenico.

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Ufficio viaggi e turismo « Airtour Italia » - S.p.A. - Roma.
Istituita filiale in Roma - Fiumicino, aeroporto L. Da Vinci;
Direttore tecnico: Tiradritto Giovanni.

VOLTURE LICENZA

Ufficio viaggi e turismo « Airtour Italia » - S.p.A. - Roma.
Titolare: Riconfermato Bigi Alberto.

Ufficio di viaggi e turismo « Ital Atlantic Express » - S.r.l. - Roma.
Nuovo titolare: Bini Giuseppe.

Ufficio viaggi e turismo « International Travel Co - Viaggi Internazionali » - S.r.l. - Roma.
Nuovo titolare: Rotigliano Giacomo.

Ufficio viaggi e turismo « Oltremare » - S.r.l. - Roma.
Nuovo titolare: Bigi Alberto.

Ufficio viaggi e turismo « Elitour » - S.r.l. - Roma.
Nuovo titolare: Crispo Aldo.

Ufficio di navigazione « Syrian Arab Airlines » - Roma.
Nuovo titolare: Malke Suleiman.

Ufficio di navigazione « T.W.A. - Trans World Airlines » Sede: Roma; filiali: Firenze, Milano, Napoli.
Nuovo titolare: Frediani Raymond Remo.

Ufficio di navigazione « United Arab Airlines - Linee aeree della R.A.U. » - Roma.
Nuovo titolare: Nihad Moustafa Moharam.

MUTAMENTI CATEGORIA

Ufficio turistico « S.A.O. Turismo » S.r.l. - Roma - Nuova categoria: *A*.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « International Travel Co - Viaggi intercontinentali » - S.r.l. - Roma.
Nuovo direttore tecnico: Sasselego Vittorio.

Ufficio viaggi e turismo « Mondialtour » - Roma.
Nuovo direttore tecnico: Locascio Ugo.

Ufficio viaggi e turismo « Rappresentanze turistiche intercontinentali R.T.I. » - S.p.A. - Roma.
Nuovo direttore tecnico: Festa Lamberto.

Ufficio viaggi e turismo « Juventus viaggi e turismo » - Roma.
Nuovo direttore tecnico: Polacchi Gerardo.

Ufficio viaggi e turismo « Voyatlas France Europe » - S.r.l. - Roma.
Nuovo direttore tecnico: Ferranti Alberto.

Ufficio viaggi e turismo « Oltremare » - S.r.l. - Roma.
Nuovo direttore tecnico: Dietrich Alessandro.

Ufficio di navigazione « United Arab Airlines - Linee aeree della R.A.U. » - Roma.
Nuovo direttore tecnico: Nihad Moustafa Moharam.

TRASFERIMENTI SEDE

Ufficio viaggi e turismo « Meditur » - S.p.A. - Roma.
Trasferito da viale Beethoven n. 150 a viale Europa numeri 134-136.

CESSAZIONI

Ufficio viaggi e turismo « Uniontour » - Roma, viale Rossini n. 40.
Ufficio viaggi e turismo « Settemari » - Roma, piazza Poli n. 38.

SASSARI

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Lorviaggi » - Sassari, viale Dante n. 21.
Titolare e direttore tecnico: Loriga Lucio Michele.

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « Magic Tours » - Alghero.
Nuovo direttore tecnico: Sobrero Alberto.

Ufficio di navigazione « Agenzie Marittime Sarde » - s.n.c. - Porto Torres.
Nuovo direttore tecnico: Sain Giuseppe.

Ufficio di navigazione « Alisarda » - S.p.A. - Olbia.
Nuovo direttore tecnico: Barrera Sebastiano.

MUTAMENTI DI CATEGORIA

Ufficio di navigazione « Peter Tours » - Porto Torres.
Passato alla categoria *A* limitata al territorio nazionale.

TRASFERIMENTI SEDE

Ufficio viaggi e turismo categoria *A* limitata al territorio nazionale « Peter Tours » - Porto Torres.
Trasferita sede a via XX Settembre n. 8.

CESSAZIONI

Ufficio viaggi e turismo, categoria *A*, limitata al territorio nazionale « Locatours » - Santa Teresa di Gallura.

SALERNO

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Ufficio viaggi e turismo, categoria *A*, limitata al territorio nazionale « Blue Bay Tourist Office » Amalfi.
Istituita filiale in Maiori, via Amendola n. 3.
Direttore tecnico: Porpora Angela Maria.

SAVONA

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « Sabatini » Laigueglia.
Nuovo direttore tecnico: Sabatini Alfredo.

TERAMO

UFFICI DI NAVIGAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

« Vetuschi » Teramo, corso San Giorgio n. 1.
Titolare: Vetuschi Quinto;
Direttore tecnico: Troiani Isolina in Vetuschi.

TORINO

UFFICIO VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Ciselpina Tours » S.r.l. Torino, corso Francia n. 90.
Titolare: Delmastro Pierino;
Direttore tecnico: Strada Flaminio.
« Inclusive Tours » s.a.s. Torino, via Cavour n. 1.
Titolare e direttore tecnico: Rosso Giancarlo.
« Viaggi Quick » s.a.s. Torino, via Arsenale n. 25.
Titolare: Casalegnole Giancarlo;
Direttore tecnico: Siffredi Nino.

UFFICI TURISTICI DI NUOVA ISTITUZIONE

« Falcini Viaggi » s.n.c. Torino, corso Francia n. 6.
Titolare e direttore tecnico: Falcini Vincenzo.

UFFICI DI NAVIGAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

« Carlo Musso » Torino, via Teofilo Rossi n. 3.
Titolare: Musso Carlo;
Direttore tecnico: Germano Hermes.

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « Gemini » S.r.l. Torino.
Nuovo direttore tecnico: Bertotti Marianna in Turconi.
Uffici viaggi e turismo « Sada Viaggi » Ivrea.
Nuovo direttore tecnico: Storace Alessandro.
Ufficio viaggi e turismo « Viaggi Gamma » Torino.
Nuovo direttore tecnico: Rigoli Giovanna Maria.

VOLTURE LICENZE

Ufficio viaggi e turismo « Frejus » s.a.s. Rivoli.
Nuovo titolare: Falcini Vincenzo.

CESSAZIONI

« Eagle Tour » S.r.l. Sestrière.

TRAPANI

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio di navigazione « Euro Trans Africa ».
Nuovo direttore tecnico: Giaramidaro Baldassarre.

MUTAMENTI DI CATEGORIA

Ufficio di navigazione « Euro Trans Africa » in Mazara del Vallo.
Mutato in ufficio viaggi e turismo di categoria *A*, limitata al territorio nazionale.
Ufficio viaggi e turismo « Salvo » Trapani.
Mutata categoria in *A* (illimitata).

TRENTO

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Fiemme » Cavalese, via Fratelli Bronzetti n. 8.
Titolare: Fortuna Giorgio;
Direttore tecnico: Teresi Francesco.

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « Atesina » S.p.A.
Nuovo direttore tecnico della filiale di Riva del Garda: Voltolini Raimondo;
Nuovo direttore tecnico della filiale di Canazei: Longo Lucia.
Ufficio viaggi e turismo « Transfertours » S.p.A. Riva del Garda.
Nuovo direttore tecnico: Alberti Pietro.

UDINE

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « S.A.I.T.A. Turismo » S.p.A. Lignano Sabbiadoro.
Nuovo direttore tecnico: Moretti Gabriella.

VENEZIA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

« Martinoli Viaggi » S.p.A. Venezia, Zattere 1404/A.
Titolare: Moscheni Sergio;
Direttore tecnico: Robino Alfredo.

SOSTITUZIONI DIRETTORE TECNICO

Ufficio viaggi e turismo « Terra Viaggi » S.r.l. Lido di Jesolo.
Nuovo direttore tecnico: Strassner Hans Jürgen.

VERCELLI

MUTAMENTI DI CATEGORIA

Ufficio viaggi e turismo « Casiraghi L », con sede in Varallo Sesia e filiale in Borgosesia.
Mutata categoria: da « *A* limitata al territorio nazionale » in « *A* illimitata ».

TRASFERIMENTI SEDE

Ufficio viaggi e turismo « Padana Tours ».
Trasferito dal n. 97 ai nn. 66-68 di corso Libertà in Vercelli.

VICENZA

TRASFERIMENTI SEDE

Ufficio viaggi e turismo « Monte Grappa » Bassano del Grappa.
Trasferita sede da piazza Garibaldi n. 11 a via Barbieri n. 40.

AVVISO DI RETTIFICA

Variazioni all'elenco degli uffici viaggi e turismo uffici turistici e uffici di navigazione
(*Gazzetta Ufficiale* n. 180, del 17 luglio 1971)

A pag. 4434 (Forlì), filiale di Forlì dell'ufficio viaggi e turismo « Ramilli »: viale Spazzoli (non Spezzoli) n. 8/A.

A pag. 4434 (Frosinone), ufficio viaggi e turismo di nuova istituzione: « Ciociaratour » (non Ciociartur).

A pag. 4435 (Lucca). Il trasferimento sede riguarda la filiale dell'ufficio viaggi e turismo « Turitalia » (non Euritalia).

A pag. 4435 (Milano). Titolare dell'ufficio viaggi e turismo « L.V.T. »: Tosi (non Rosi) Fernanda.

A pag. 4437 (Verona). Direttore tecnico della filiale di Lazise dell'Ufficio viaggi e turismo « Benatours »: Monese Francesca (non Francesco).

(9503)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1980

Si rende noto che il giorno 20 novembre 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la prima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1980 alla 20ª/1980) dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1980, emessi in base alla legge 24 dicembre 1969, n. 986 ed al decreto ministeriale 1° dicembre 1970.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 15 ottobre 1971

(9586)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 29 ottobre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	612,30	612,30	612,05	612,30	612,10	612,51	612,25	612,30	612,30	612,40
Dollaro canadese	610,95	610,95	611 —	610,95	610,50	611,50	610,95	610,95	610,95	610,90
Franco svizzero .	153,47	153,47	153,47	153,47	153,40	153,45	153,42	153,47	153,47	153,45
Corona danese .	84,455	84,455	84,45	84,455	84,30	84,42	84,46	84,455	84,45	84,40
Corona norvegese .	89,355	89,355	89,38	89,355	89,30	89,39	89,33	89,355	89,35	89,35
Corona svedese .	122,035	122,035	122,03	122,035	122 —	122,09	122,01	122,035	122,03	122,030
Fiorino olandese	182,86	182,86	182,90	182,86	182,65	182,70	182,85	182,86	182,86	182,85
Franco belga .	13,1340	13,1340	13,1380	13,1340	13,10	13,13	13,135	13,1340	13,13	13,12
Franco francese	110,715	110,715	110,70	110,715	110,80	110,80	110,665	110,715	110,71	110,70
Lira sterlina .	1526,90	1526,90	1527 —	1526,90	1526,50	1527,55	1527 —	1526,90	1526,90	1527 —
Marco germanico . .	183,525	183,525	183,50	183,525	183,30	183,55	184,475	183,525	183,52	183,52
Scellino austriaco .	25,2775	25,2775	25,28	25,2775	25,325	25,29	25,28	25,2775	25,27	25,30
Escudo portoghese	22,35	22,35	22,39	22,35	22,30	22,38	22,39	22,35	22,35	22,35
Peseta spagnola .	8,9310	8,9310	8,93	8,9310	8,92	8,93	8,9375	8,9310	8,93	8,90

Media dei titoli del 29 ottobre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	98,95
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,95
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,925
» 5 % (Ricostruzione)	93,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,65
» 5 % (Città di Trieste)	93,525
» 5 % (Beni esteri)	92,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,55
» 5,50 % » » 1968-83	91,75
» 5,50 % » » 1969-84	95,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,475
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,70
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,60
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	98,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	97,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	612,275
Dollaro canadese	610,95
Franco svizzero .	153,445
Corona danese	84,457
Corona norvegese .	89,342
Corona svedese .	122,022
Fiorino olandese .	182,855
Franco belga .	13,134
Franco francese .	110,69
Lira sterlina .	1526,95
Marco germanico .	183,50
Scellino austriaco .	25,279
Escudo portoghese	22,37
Peseta spagnola .	8,934

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza del Banco San Marco, società per azioni con sede in Venezia, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 22 ottobre 1971, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Banco San Marco, società per azioni, con sede legale in Venezia, secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

I signori prof. Alberto Bertoni ed il rag. Mario Spessotto sono nominati commissari straordinari ed i signori dott. Telemaco Reali; avv. Cesare Sarti e dott. Giuseppe Valsecchi sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Banco San Marco, società per azioni, con sede legale in Venezia, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nella premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1971

Il Governatore: CARLI

(9847)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto tenenti medici di polizia in servizio permanente

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 giugno 1962, n. 885, istitutiva del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 7 febbraio 1968, n. 75, sul riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che nell'organico degli ufficiali medici di polizia risultano vacanti otto posti, che occorre coprire mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 885;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina di otto tenenti medici di polizia in servizio permanente.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore ad anni 32. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio professionale;

d) buona condotta;

e) incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dirette al Ministero dell'interno Direzione generale della p.s. divisione F.A.P. Servizio ufficiali, dovranno essere presentate alla prefettura nella cui provincia l'interessato risiede entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo apposto dalle prefetture.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il suddetto termine.

Il candidato dovrà indicare nella domanda:

cognome, nome, data e luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il distretto militare di appartenenza;

i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

indirizzo;

stato civile con le generalità complete, se coniugato, della consorte;

l'eventuale possesso di titoli di preferenza nella nomina;

di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, nella forma stabilita dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militare, dall'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno, altresì, presentare alle Prefetture entro il termine di cui al precedente art. 2, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata, rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia autentica, rilasciata in conformità alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il concorrente, qualora non sia in possesso del diploma originale di abilitazione, dovrà produrre, in sua vece, un certificato della competente università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione ed il voto complessivo riportato nell'esame di Stato.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive disposizioni;

c) certificato della segreteria della competente università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea in medicina e chirurgia;

d) gli eventuali titoli di studio, scientifici o di carriera di cui siano in possesso alla data suindicata.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà accertato mediante visita medico-collegiale da eseguirsi da una commissione nominata dal Ministero dell'interno.

Art. 5.

Il Ministro per l'interno potrà negare l'ammissione al concorso con decreto motivato per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso è costituita a norma dell'art. 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima e successiva valutazione dei singoli titoli di ciascun candidato, attribuirà il punteggio spettante per i titoli.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) patologia speciale medica;
2) patologia speciale chirurgica;
3) semeiotica e clinica medica;
4) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;
5) igiene con applicazione alle collettività militari;
6) elementi di medicina legale e di antropologia criminale.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2) e quelle orali su tutto il programma.

I temi saranno stabiliti dalla commissione. I candidati svolgeranno ciascun tema, in tempo non superiore alle otto ore, senza l'ausilio di libri o manoscritti.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 18 e 19 febbraio 1972, alle ore 8, in Roma, presso l'Accademia del Corpo, via Pier della Francesca, 3.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto riportato nella prova orale e dal punto riportato nei titoli.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9.

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Art. 10.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove di esame dovranno far pervenire al Ministero dell'interno, Direzione generale della pubbica sicurezza, Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, entro il 15° giorno dalla data della prova orale i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, entro trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato dal quale risulti la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione a presentarli.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

Art. 12.

Gli idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, che abbiano comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, sono nominati tenenti medici di polizia in servizio permanente.

L'anzianità assoluta nel grado è fissata dal decreto di nomina a tenente medico; l'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1971

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1971
Registro n. 24, *foglio n.* 255

(9529)

Concorso per titoli per l'ammissione di cinquanta allievi al IV corso di studi per aspiranti segretari comunali, istituito presso l'Università di Torino per l'anno accademico 1971-72.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1971-72 è istituito in Torino uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè in un periodo di tirocinio presso comuni vicinori che saranno designati dal prefetto di Torino, al quale è demandata l'organizzazione e la vigilanza sul regolare andamento del corso.

Esso avrà inizio nel mese di gennaio 1972 e termine nel mese di luglio 1972.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che alla data del presente decreto:

1) abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1972;

2) non abbiano superato il 30° anno di età e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1971-72;

3) siano di buona condotta morale e civile;

4) siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali; in scienze politiche e sociali; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime.

Non saranno ammessi coloro che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale di cui al successivo art. 9.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti per l'ammissione al corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 500 e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro il termine massimo del 6 dicembre 1971.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere uniti:

1) il certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dallo ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.)

Le copie di documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere in regola con il bollo e debitamente autenticati.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1971-72 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza dell'aspirante ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate in conformità alle prescrizioni contenute nel presente decreto oppure prive della autenticazione della firma.

Saranno, altresì, esclusi dal concorso i candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 50 (cinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione della amministrazione circa la attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso. Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge, esclusi quelli militari, comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 80.000 (ottantamila) mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore del corso medesimo, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni ed effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Torino, l'importo della borsa di studio è ridotto a L. 40.000 (quarantamila) mensili.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una votazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 50.000 (cinquantamila).

Roma, addì 27 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(9903)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Vittoria

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Vittoria (Ragusa);

Visto il decreto ministeriale in data 20 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Vittoria, nell'ordine appresso indicato:

1. Vernuccio dott. Giovanni	punti	81,35	su 132
2. Bertola Vincenzo	»	80,55	»
3. Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
4. Vacirca dott. Salvatore	»	78,33	»
5. Mastrangelo Domenico	»	77,80	»
6. Gasponi Vittorio	»	76,85	»
7. Pelley Athos	»	75,91	»
8. Maddalone Pasquale	»	75,60	»
9. Caruana Salvatore	»	75,50	»
10. Seclì dott. Ernesto	»	75,30	»
11. Pannone dott. Francesco	»	74,38	»
12. Grillo dott. Roberto	»	74,02	»
13. Laurenza dott. Giovanni	»	73,90	»
14. Milanesi dott. Luigi	»	73,85	»
15. Coco dott. Vincenzo	»	73,35	»
16. Puglisi dott. Carmelo	»	72,57	»
17. Settis Rocco	punti	71,89	su 132
18. Mantelli Erminio	»	70,98	»
19. De Pascale dott. Mario	»	70,18	»
20. De Negri dott. Errico	»	69,99	»
21. Bellizzi Alessandro	»	69,08	»
22. Filippi dott. Davide	»	68,95	»
23. Panuccio dott. Rocco	»	68,64	»
24. Faissola Giovanni	»	68,22	»
25. Tollis Camillo	»	67,93	»
26. Delli Paoli dott. Dante	»	67,83	»
27. Di Francesco dott. Paolino	»	67,01	»
28. Sperduti Michele	»	66,87	»
29. De Flumeri F. Paolo	»	66,52	»
30. Alberti Pietro	»	66,46	»
31. Achilli Amedeo	»	66,06	»
32. Miceli Vittorio	»	65,69	»
33. Piscitelli Ferruccio	»	65,54	»
34. Gangarelli dott. Luigi	»	65,19	»
35. Bellotoma Giovanni	»	64,11	»
36. Onofri Ermanno	»	62,99	»
37. Ciampa Pietro	»	62,88	»
38. La Placa Cataldo	»	61,46	»
39. Ridolfo Francesco	»	60,97	»
40. Narducci Fiorenzo	»	60 —	»
41. Scuto Giuseppe	»	58,91	»
42. Lombardo dott. Giuseppe	»	52,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(9487)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Latina

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Latina;

Visto il decreto ministeriale in data 10 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Latina, nell'ordine appresso indicato:

1. Schinco dott. Emilio	punti	84,59	su 132
2. Schlitzer dott. Pasquale	»	83,50	»
3. Venuti dott. Eustacchio	»	82,59	»
4. Palatiello dott. Vincenzo	»	81,36	»
5. Fornaciari dott. Raul	»	78,68	»
6. Procaccini dott. Domenico	»	76,81	»
7. Tognocchi dott. Candido (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	74,75	»
8. Luciani dott. Antonio	»	74,75	»
9. Bocchia dott. Paolino (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	74,50	»
10. Nuzzi dott. Saverio	»	74,50	»
11. Cassetti dott. Luigi	»	73,47	»
12. Simeone dott. Mariangelo	»	72,72	»
13. Catenacci dott. Francesco	»	72,54	»
14. Pulli dott. Italo	»	70,50	»
15. Coverlizza dott. Mario	»	65,97	»
16. Baldacchino dott. Emanuele	»	59,25	»
17. Orlando Zon dott. Italo	»	58,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(9501)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Agrigento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Agrigento;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Agrigento, nell'ordine appresso indicato:

1. Lo Iacono dott. Domenico	punti	76 —	su 132
2. Coiro dott. Giovanni	»	74,72	»
3. Palatiello dott. Vincenzo	»	66,36	»
4. Gentile dott. Giuseppe	»	63,50	»
5. Marino dott. Oreste	»	62 —	»
6. De Angelis dott. Vittorio	»	59,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(9502)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Modica

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Modica (Ragusa);

Visto il decreto ministeriale in data 16 settembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Modica, nell'ordine appresso indicato:

1. Vernuccio dott. Giovanni	punti	81,35	su 132
2. Bertola dott. Vincenzo	»	80,55	»
3. Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
4. Mastrangelo Domenico	»	77,80	»
5. Gasponi Vittorio	»	76,85	»
6. Pellei Athos	»	75,91	»
7. Maddalone Pasquale	»	75,60	»
8. Caruana Salvatore	»	75,50	»
9. Seclì dott. Ernesto	»	75,30	»
10. Pannone dott. Francesco	»	74,38	»
11. Grillo dott. Roberto	»	74,02	»
12. Laurenza dott. Giovanni	»	73,90	»
13. Milanesi dott. Luigi	»	73,85	»
14. Coco dott. Vincenzo	»	73,35	»
15. Puglisi dott. Carmelo	»	72,57	»
16. Settis Rocco	»	71,89	»
17. Parini Antonio	»	71,66	»
18. Mantelli Erminio	»	70,98	»
19. Di Blasi dott. Giuseppe	»	70,96	»
20. De Pascale dott. Mario	»	70,18	»
21. De Negri dott. Enrico	»	69,99	»
22. Bellizzi Alessandro	»	69,08	»
23. Filippi dott. Davide	»	68,95	»
24. Panuccio dott. Rocco	»	68,64	»
25. Faissola Giovanni	»	68,22	»
26. Delli Paoli dott. Dante	punti	67,83	su 132
27. Di Francesco dott. Paolino	»	67,01	»
28. Sperduti Michele	»	66,87	»
29. De Flumeri Francesco	»	66,52	»
30. Alberti Pietro	»	66,46	»
31. Miceli Vittorio	»	65,69	»
32. Piscitelli Ferruccio	»	65,54	»
33. Gangarelli dott. Luigi	»	65,19	»
34. Bellotoma Giovanni	»	64,11	»
35. Onofri Ermanno	»	62,99	»
36. Ciampa Pietro	»	62,88	»
37. La Placa Cataldo	»	62,46	»
38. Ridolfo Francesco	»	60,97	»
39. Scuto Giuseppe	»	58,91	»
40. Lombardo dott. Giuseppe	»	52,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(9527)

MINISTERO DELLA SANITA

Approvazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria per: l'Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise e Sardegna, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria per: l'Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise e Sardegna, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 22 marzo 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria per: l'Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise e Sardegna, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Rippo Fabio, nato a Roma il 18 giugno 1931	punti	98	su 100
2. Saggioro Giovanni Battista, nato a Badia Polesina il 20 maggio 1931	»	97	»
3. Bandini Silvio, nato a Marradi il 31 ottobre 1931	»	96	»
4. Benedetti Riccardo, nato a Venezia il 17 aprile 1933	»	96	»
5. Gatta Anna Maria, nata a Viggiano il 25 dicembre 1930	»	96	»
6. Ciampolini Mario, nato a Pisa il 27 luglio 1933	»	95	»
7. Ferrari Franco, nato a Roma il 18 luglio 1931	»	95	»
8. Gaioni Luigi, nato a Bagnolo S. Vito il 14 dicembre 1933	»	95	»
9. Meozzi Aldo, nato a Capannoli il 29 giugno 1938	»	95	»
10. Morgese Guido, nato a Mesagne il 29 dicembre 1938	»	92	»
11. Burgalassi Ugo, nato a Firenze l'8 marzo 1928	»	91	»
12. Barbante Spartaco, nato a Sulmona il 21 aprile 1931	»	90	»
13. Biddau Pietro, nato a Parma il 16 luglio 1938	»	90	»
14. Lotti Antonio, nato a Rieti il 1° maggio 1937	»	90	»

15. Rutiloni Carlo, nato a Roma il 2 marzo 1936 punti 90 su 100
16. Assensio Anna Maria in Biscogli, nata a Taranto il 9 maggio 1926 » 88 »
17. Piattella Luigi, nato a Serra S. Quirico l'11 novembre 1926 » 88 »
18. Calisti Arnaldo, nato a Foligno il 20 ottobre 1938 » 86 »
19. Berdondini Franco, nato a Faenza il 10 ottobre 1937 » 85 »
20. Calabri Giuseppe, nato a Rocca S. Casciano l'11 febbraio 1935 » 85 »
21. Garau Angiolina, nata a Cagliari il 4 gennaio 1930 » 85 »
22. Lombardi Marcello, nato a Roma il 10 febbraio 1936 » 85 »
23. Pazzaglia Roberto, nato a Montecatini il 1° febbraio 1938 » 85 »
24. Silvetti Mario, nato a Cagliari il 9 agosto 1934 » 85 »
25. Zanolla Luigino, nato a Castel d'Azzano il 29 settembre 1934 » 85 »
26. Ciuffa Giacomo, nato a Montecompatri il 10 novembre 1929 » 84 »
27. Di Battista Claudio, nato a Roma il 25 febbraio 1938 » 84 »
28. Pecchioli Anna, nata a Firenze il 30 gennaio 1931 » 83 »
29. Ceccaroni Cambi Voglia Giancarlo, nato a Roma il 16 maggio 1935 » 82 »
30. Bianchini Anna Maria, nata a Siena il 23 giugno 1936 » 81 »
31. Gabriele Alfredo, nato a Isola Liri il 30 ottobre 1935 » 81 »
32. Scalercio Achille, nato a Cosenza l'11 giugno 1933 » 81 »
33. Biava Francesco, nato a Firenze il 4 agosto 1926 » 80 »
34. Brunelli Gianfranco, nato ad Ancona il 24 gennaio 1937 » 80 »
35. Carmignani Remo, nato a Serravalle Pistoiese il 2 marzo 1938 » 80 »
36. Comellini Livio, nato a Monzuno il 10 settembre 1935 » 80 »
37. D'Onofrio Agostino, nato a Sezze il 22 giugno 1936 » 80 »
38. Licata Giuseppe, nato a Licata il 23 gennaio 1932 » 80 »
39. Romoli Fabio, nato a Firenze il 25 marzo 1939 » 80 »
40. Randi Rita, nata a Lugo il 26 luglio 1925 » 79 »
41. Dallera Luisa, nata a Bologna il 25 settembre 1927 » 78 »
42. Balli Fiorella in Berselli, nata a Riccione il 15 giugno 1939 » 77 »
43. Pasqualoni Ugo, nato ad Avezzano il 5 ottobre 1933 » 77 »
44. Bacchilega Marisa, nata a Imola il 19 marzo 1934 » 76 »
45. Colombini Angela, nata a Valdagno il 21 giugno 1937 » 76 »
46. Dinelli Pierangelo, nato a Livorno il 17 maggio 1933 » 76 »
47. Malandrini Franca, nata a Colle Val d'Elsa il 27 marzo 1929 » 76 »
48. Pierro Ugo, nato a Chiasso il 29 luglio 1938 » 76 »
49. Schinco Rosanna Giovanna, nata a Offida l'11 giugno 1938 » 76 »
50. Bettini Franco, nato a Vaglia il 14 agosto 1930 » 75 »
51. Bini Enzo, nato a Firenze il 18 gennaio 1927 » 75 »
52. Casini Raggi Giovanni, nato a Firenze il 29 agosto 1935 » 75 »
53. Galli Vanna in Caselli, nata a Modena il 2 aprile 1938 » 75 »
54. Gualtieri Vittoria, nata a Catanzaro il 5 marzo 1931 » 75 »
55. Lendvai Desiderio, nato a Fiume il 1° gennaio 1938 » 75 »
56. Munzi Gualtiero, nato a Forano Sabino il 28 gennaio 1927 » 75 »
57. Pieroni Piera, nata a Firenze il 12 gennaio 1927 punti 75 su 100
58. Poggiali Igino, nato a Bologna il 18 luglio 1932 » 75 »
59. Raggio Roberto, nato a Levanto il 26 novembre 1931 » 75 »
60. Rocchi Lanfranco, nato a Codigoro il 29 marzo 1937 » 75 »
61. Teodori Giuseppina, nata ad Ascoli Piceno il 24 gennaio 1933 » 75 »
62. Testa Grazia, nata a Chieti il 21 settembre 1932 » 75 »
63. Tucci Anna Maria, nata a Vallo della Lucania il 12 luglio 1930 » 75 »
64. Fanciulli Giovanni, nato ad Alghero il 3 marzo 1936 » 74 »
65. Puligheddu Antonio, nato a Oliena il 13 ottobre 1934 » 74 »
66. Ranalli Francesca, nata a Bologna il 24 febbraio 1936 » 74 »
67. Sacchetti Anrico, nato ad Arezzo il 29 dicembre 1923 » 74 »
68. Balducci Luciano, nato a Roma il 1° gennaio 1928 » 73 »
69. Frangini Valerio, nato a Firenze il 6 luglio 1924 » 73 »
70. Mattei Carla in Branconi, nata a Siena il 5 aprile 1937 » 73 »
71. Osti Luisa, nata a Monestirolo il 19 maggio 1933 » 73 »
72. Pratesi Cesare, nato a Firenze il 16 aprile 1921 » 73 »
73. Reynaud Gabriella, nata a Roma l'11 giugno 1931 » 73 »
74. Bellucci Francesco, nato a S. Severino Marche l'11 gennaio 1927 » 72 »
75. Brandigi Leonardo, nato a Reggello l'8 ottobre 1933 » 72 »
76. Bruno Tommaso, nato a Savelli il 29 febbraio 1932 » 72 »
77. Cappella Lorenzo, nato a Monte Vidon Combatte il 13 gennaio 1933 » 72 »
78. Di Tullio Fernanda, nata a Forlì del Sannio il 4 maggio 1926 » 72 »
79. Menè Sergio, nato a Ortona il 12 luglio 1935 » 72 »
80. Paoli Randolfo, nato a Firenze il 29 dicembre 1924 » 72 »
81. Russo Ugo, nato a Lecce il 1° novembre 1928 » 72 »
82. Zammarchi Enrico, nato a Roccalbegna il 14 febbraio 1936 » 72 »
83. Ambrosioni Gabriele, nato a Chiari il 15 settembre 1939 » 71 »
84. Cavallari Concetto, nato a Comacchio il 15 novembre 1936 » 71 »
85. Foschi Fabio, nato a Cesena il 4 maggio 1930 » 71 »
86. Iachetti Maria, nata a Basciano il 3 novembre 1928 » 71 »
87. Paoli Fausto, nato ad Abbadia San Salvatore il 6 luglio 1926 » 71 »
88. Pieragostini Piero, nato a Grottazzolina il 18 gennaio 1931 » 71 »
89. Albertucci Giovambattista, nato a Roma il 24 novembre 1923 » 70 »
90. Allocca Giacomina, nata a Castel d'Argile il 20 maggio 1930 » 70 »
91. Bertelli Roberto, nato a Marcaria il 17 giugno 1932 » 70 »
92. Caracceni Beniamino, nato a Urbisaglia il 18 febbraio 1925 » 70 »
93. Carattoli Maria Teresa, nata a Grosseto il 10 agosto 1932 » 70 »
94. Chiavaroli Pasquale, nato a Pianella il 2 luglio 1934 » 70 »
95. Coscia Rolando, nato ad Arezzo il 2 giugno 1925 » 70 »
96. Duvina Pierluigi, nato a Firenze il 12 giugno 1933 » 70 »
97. Ferrante Enzo, nato a Roma il 19 aprile 1932 » 70 »

98. Gabbani Aldo, nato a Livorno l'8 ottobre 1933	punti	70	su 100
99. Gelsomini Stefano, nato a Macerata il 18 marzo 1935	»	70	»
100. Grisanti Rosa, nata a Fiume il 31 gennaio 1935	»	70	»
101. Iodi Silvia, nata a Reggio Emilia il 27 maggio 1928	»	70	»
102. Maggi Madda, nata a Pozzolo Formigaro il 30 giugno 1931	»	70	»
103. Massolo in Ravera Fausta, nata ad Arquata Scrivia il 4 luglio 1934 .	»	70	»
104. Moggi Carlo, nato a Signa il 26 luglio 1930	»	70	»
105. Moschini Lidia, nata a Roma il 3 gennaio 1930 .	»	70	»
106. Pedrelli Pietro, nato a Marzabotto il 29 luglio 1931 .	»	70	»
107. Salsini Giovanna, nata a S. Pietro in Casale il 3 novembre 1933	»	70	»
108. Santini Gianfranco, nato a Mirandola il 4 gennaio 1938 .	»	70	»
109. Silenzi Mario, nato a Firenze il 29 giugno 1928 .	»	70	»
110. Tassoni Paola, nata a Bologna il 21 aprile 1939	»	70	»
111. Testaferrata Alessandro, nato a Empoli il 28 aprile 1932 .	»	70	»
112. Vespa Maria, nata a Cagliari il 20 novembre 1933	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9426)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto del medico provinciale di Udine n. 69 N-11/67 datato 10 settembre 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine alla data del 30 novembre 1967;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

La commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1967 è costituita come segue:

Presidente:

Pelli dott. Olivo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Piva dott. Alberto, vice prefetto presso la prefettura di Udine;

Rocchetto dott. Vincenzo, medico provinciale di Trieste;

Carnielli prof. Pietro, primario medico dell'ospedale civile di Udine;

Pittoni dott. Gino, primario chirurgo dell'ospedale civile di Cividale del Friuli;

Stroili dott. Aldo, medico condotto di Verzegnis.

Segretario:

Giacometti dott. Sergio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione esaminatrice avrà sede in Udine e inizierà i suoi lavori non prima del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Udine e dei comuni interessati.

Trieste, addì 31 agosto 1971

L'assessore: DEVETAG

(9534)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1959 in data 30 marzo 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 2117/70 in data 21 maggio 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Considerato che la vincitrice della condotta ostetrica di Codogno ha rinunciato alla condotta assegnatale dichiarando di optare per la condotta ostetrica di Pioltello.

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Barabaschi Anna risultata idonea nel concorso di cui in premessa, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Pioltello.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 21 settembre 1971

Il medico provinciale: SIGGIA

(9460)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.